



Cesare Grassetto e la costruzione di una teoria generale dell'interpretazione negoziale

Silvia Amati

Dottore di ricerca dell'Università di Siena



SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'ambizione sistematica. – 3. L'elaborazione della teoria generale dell'interpretazione negoziale. – 4. Interpretazione del contratto e mediazione sociale. – 5. Tra legge e contratto: la pluralità dei paradigmi interpretativi. – 6. L'interpretazione come espressione di ordine e tecnica statuale. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Il tema dell'interpretazione del contratto ha accompagnato, in modo pressoché costante, lo sviluppo della dogmatica civilistica contemporanea. Tra le molteplici traiettorie lungo cui si è evoluto il dibattito dottrinale, si impone per originalità e rigore sistematico il contributo teorico di Cesare Grassetto¹, autore attivo nel cuore del Novecento²,

¹ Per un primo approccio alla figura di Cesare Grassetto v. gli interventi di TRIMARCHI, CATTANEO e COSTANZA in *Onoranze a Cesare Grassetto*, in *Giust. Civ.*, 1981, II, 2, 177 ss.; il necrologio apparso in *Quadrimestre*, 1990, 235 ss.; la commemorazione di GANDOLFI, *Cesare Grassetto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1993, 837 ss.; CARNEVALI, voce *Grassetto, Cesare*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, I, diretto da BIROCCHI, CORTESE, MATTONE, MILETTI, Bologna, 2013, 1047 s.

² Iscrittosi alla Facoltà di Giurisprudenza nella Regia Università di Milano nell'anno accademico 1927-1928, Grassetto seguì negli anni 1930 e 1931 i corsi di diritto romano, di diritto privato e di diritto pubblico internazionale, presso l'Università di Oxford, tenuti dai professori De Zulueta, Cheshire e Brierly. Si laureò il 10 luglio del 1931 e successivamente conseguì la laurea in Scienze politiche presso l'Università di Pavia. Nell'estate del 1931 Grassetto usufruì di una borsa di studio presso la *Geneva School of International Studies*, vinta in seguito a concorso internazionale. Dal 1931 al 1935 Grassetto ricoprì l'incarico di assistente alla cattedra di diritto civile presso l'Università di

in un contesto attraversato da profonde trasformazioni istituzionali e culturali. La sua monografia del 1938 sull'interpretazione del negozio giuridico costituisce uno degli nodi centrali della riflessione italiana sul rapporto tra volontà delle parti, testo contrattuale e sistema normativo³: un'opera che, pur elaborata nel clima ideologico e giuridico del

Milano, tenuta da Giovanni Pacchioni. Occorre tener presente anche l'alto esercizio forense svolto da Grassetti: ad esempio nel 1935, anno in cui conseguì la libera docenza in diritto civile, egli venne chiamato a far parte, in qualità di esperto del Governo italiano, della Commissione di conciliazione e arbitrato italo-etiopica, come risulta dal proprio fascicolo personale [Archivio centrale dello Stato - MPI Direzione generale Istruzione Superiore - Div. I - Concorsi a cattedre Università Italiane 1924-1954 - Cartellina 433 (Urbino) - Busta 143 (Rif.to fasc. 497): *Concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Urbino* bandito con D.M. del 9 marzo 1937 - Vincitori: Barbero Domenico, Grassetti Cesare, Maiorca Carlo. Ivi nulla osta della Prefettura di Milano in cui si attesta la funzione di arbitro all'Aja per l'incidente di Ual nella commissione d'arbitrato incardinata dalla Società per le Nazioni].

³ GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938 (ristampa anastatica con appendici, Padova, 1983). Quest'opera è stata preceduta e accompagnata da una serie di studi preparatori che ne chiariscono la genesi, tra cui Id., *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, in *Foro it.*, 1936, IV, 311 ss.; Id., *Rilevanza dell'intento giuridico in caso di divergenza dall'intento empirico*, in *Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari*, 1936, 107 ss.; Id., *Donazione fiduciaria*, Milano, 1936; Id., *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 351 ss.; Id., *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, in *Riv. dir. comm.*, 1937, I, 289 ss. Per una rilettura della monografia v. DE NOVA, *L'interpretazione del contratto in Cesare Grassetti*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1935-1949)*, Napoli, 2025, 339 ss. Sull'importanza e l'influenza esercitata in tema di interpretazione del contratto dal pensiero di Grassetti, v. in generale F. ZICCIARDI, *L'opera di Cesare Grassetti e gli studi sull'interpretazione*, in *Studi in onore di C. Grassetti*, III, Milano 1980, 2055 ss. e i contributi raccolti in IRTI (a cura di), *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, Padova, 2000. Per l'inquadramento nella manualistica e nei trattati, si vedano almeno SACCO, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, Torino, 1975, 771 e P. PERLINGIERI, *Appunti di teoria dell'interpretazione*, Camerino, 1970. Per una disamina specifica del suo approccio, si confrontino le diverse letture di IRTI, *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 cod. civ.*, Padova, 1996; Id., *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1139 ss.; SCALSI, *La comune intenzione dei contraenti. Dall'interpretazione letterale del contratto all'interpretazione secondo buona fede*, Milano, 2003, *passim*. Riferimenti anche in SCALFI, *La qualificazione dei contratti nell'interpretazione*, Milano, 1962 e RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 1969, *passim*. Particolarmente significativa è la ricezione del suo pensiero in tema di buona fede: cfr. BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, Milano, 1969 (rist. 1998), spec. 323 nota 80, 330 nota 92, 340 nota 108. Dopo una considerazione minimale in CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, Milano, 1970, che al nostro autore accenna solo a pagina 577 nota 249, il suo ruolo è stato pienamente valorizzato da STOLFI, 'Bona fidei interpretatio? Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica', Napoli, 2004, *passim*; GRONDONA, *Diritto dispositivo contrattuale. Funzioni, usi, problemi*, Torino, 2011, *passim*; BRUTTI, *Interpretare i contratti. La tradizione, le regole*, Torino, 2017, spec. 170 ss. Si noti, per contro, come il suo contributo non sia citato in monografie centrali su temi affini, quali D'ANGELO, *Contratto e operazione economica*, Torino, 1992 e SOMMA, *Autonomia privata e struttura del consenso contrattuale. Aspetti storico-comparativi di una vicenda concettuale*, Milano, 2000.

corporativismo fascista, ha saputo offrire una visione dell'ermeneutica contrattuale di sorprendente resilienza teorica e attualità metodologica⁴.

Obiettivo del presente contributo è ricostruire l'ambizione teorica di Grassetti alla luce della sua peculiare tensione tra sistematizzazione dogmatica e funzione sociale del diritto privato. Superando la prospettiva di un mero tecnicismo esegetico, l'elaborazione grassettiana configura l'interpretazione non come attività ancillare rispetto alla norma, ma come luogo decisivo in cui si definisce l'equilibrio tra il potere regolativo dello Stato e la libertà negoziale dei soggetti privati. In questa prospettiva, il giurista si presenta come "costruttore" dell'ordine giuridico, chiamato a tradurre gli enunciati legislativi in soluzioni compatibili con il concreto assetto sociale ed economico.

La nostra indagine si articolerà su più livelli. In primo luogo, si esaminerà l'impianto metodologico della monografia del 1938 e il tentativo grassettiano di costruire una teoria generale dell'interpretazione negoziale. Si analizzeranno, quindi, i presupposti assiologici e istituzionali del suo approccio, a partire dalla concezione del diritto civile come tecnica di convivenza e dal primato epistemico attribuito al sapere giuridico rispetto alla volontà politica. Infine, si prenderanno in considerazione i limiti e le potenzialità della sua proposta teorica, interrogandone la tenuta nel contesto contemporaneo, segnato da una crescente valorizzazione della giustizia contrattuale, della buona fede e dei principi costituzionali⁵.

Rileggere oggi Grassetti non significa solo recuperare un importante tassello della storia del pensiero civilistico italiano, ma anche confrontarsi con l'idea che il diritto privato non possa mai essere pensato come neutrale rispetto agli equilibri sociali che con-

⁴ Non è un caso che la storiografia giuridica tradizionale sia stata portata a considerare la concezione fascista come intrinsecamente politica, quindi non giuridica: tanto che in uno dei migliori contributi alla conoscenza di questo periodo dovuti a storici del diritto in senso "professionale", l'Autore ha sentito il bisogno di giustificare la scelta di quel tema, ponendosi la domanda se sia esistita una scienza del diritto fascista (v. CAPPELLINI, *Il Fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in *Quaderni fiorentini*, 1999, 175 ss.). Sul problema del rapporto tra dottrina civilistica italiana e regime fascista v. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano, 1990; BRECCIA, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato – Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, in *Quaderni fiorentini*, 1999, 293 ss.; SOMMA, *Il diritto fascista dei contratti. Raffronti con il modello nazionalsocialista*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, 639 ss.; Id., *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino: economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main, 2005; BIROCHI-LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma, 2015. È rilevante anche la vicenda personale di Grassetti, sospeso dall'insegnamento nel 1938 (mentre era docente di istituzioni di diritto privato a Catania) a seguito di una denuncia anonima di appartenenza alla razza ebraica ma poi reintegrato; cfr. SPECIALE, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, 2007.

⁵ Su alcune prospettive del dibattito v. P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, 1975, in Id., *Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 27 ss.; RIZZO, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Camerino-Napoli, 1985, *passim*; PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015.

tribuisce a regolare⁶. L'interpretazione del contratto, in questo senso, diviene non tanto un'operazione di semplice ricostruzione semantica, quanto una pratica giuridica dotata di implicazioni politiche e istituzionali profonde.

2. L'ambizione sistematica

La riflessione di Grassetti sull'interpretazione del contratto si innesta in un più ampio progetto di sistematizzazione della scienza civilistica, volto a conciliare la necessità di coerenza dogmatica con le esigenze della realtà sociale ed economica⁷. In questa prospettiva, il giurista non si limita a dedurre concetti dalla norma positiva, ma si fa costruttore attivo di un ordine razionale, capace di armonizzare il dato normativo con la complessità dei rapporti intersoggettivi⁸. L'idea di fondo è che il diritto privato, per essere

⁶ Sulla “pubblicizzazione” del diritto privato e il superamento della dicotomia tra pubblico e privato, v. PUGLIATTI, voce *Diritto pubblico e privato*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 737 ss.; RAISER, *Il futuro del diritto privato*, 1971, in MAZZONI (a cura di), *Il compito del diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dell'economia di tre decenni*, trad. it. di Graziadei, Milano, 1990 213 ss.; BOBBIO, *La grande dicotomia*, ora in Id., *Dalla struttura alla funzione*, Milano, 1977, 145 ss.; SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020.

⁷ Sull'inclinazione teorico-generale e sistematica del civilista italiano del primo Novecento, cfr. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1988, *passim*, spec. 323 ss., 383 ss.; Id., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, *passim*, 119 ss., 215 ss.; Id., *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Milano, 2002, *passim*, spec. 55 ss., 85 ss., 95 ss.

⁸ È importante rilevare che l'obiettivo di costruire una teoria dell'interpretazione del contratto significava, per i giuristi, esaltare l'apporto creativo del proprio lavoro qualificativo: già agli inizi del Novecento Giuseppe Messina aveva sottolineato che «la parola “costruzione” sta ad indicare cose diverse a seconda che la si riferisca all'elaborazione scientifica della norma astratta per fini di sistemazione dei *concetti giuridici* [...] oppure all'applicazione delle leggi al caso concreto e per designare il fondamento della decisione. Nel primo verso la costruzione, più ch'essere una germinazione della cosiddetta giurisprudenza concettuale, ha generato quest'ultima per l'esagerato sviluppo che fu dato al suo lato formale. Sono note le critiche [...] e certamente oggi appare assai dubbia l'opportunità di ogni processo di precipitazione delle norme giuridiche che voglia mirare [...] a ridurle a poche formule logiche generali con la pretesa di dominare con esse la vita» [*Negozi fiduciari* (1910), riprodotto in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948, 97]. Questo passaggio dell'opera di Messina è opportunamente ricordato da BELFIORE, *Interpretazione e dommatica nella teoria dei diritti reali*, Milano, 1979, 329, laddove viene anche ricordato l'apporto interpretativo di Alfredo Rocco (*Politica e Diritto nelle vecchie e nelle nuove concezioni dello Stato*, ripubblicato in *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, II, Roma, 1933, 453 ss.; *Studi sulla teoria generale del fallimento*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 669 ss., 885 ss.), assumendo come l'elaborazione dogmatica risulti essere il momento centrale di una riflessione sull'esperienza giuridica condotta anche in funzione di una conoscenza critica delle fattispecie concrete, e quindi anche con la finalità di sollecitare una riforma legislativa. Sul pensiero di Messina, v. ALPA, *Giuseppe Messina e il problema della interpretazione del contratto*, in *RISG*, 2012, 103 ss., nonché *infra* § 3; su Alfredo Rocco, v. CHIODI, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*, in BIROCHI-LOSCHIAVO (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, cit., 103 ss.

effettivamente efficace, debba costituirsi come sistema autonomo ma funzionale, dotato di strumenti tecnici in grado di guidare l'interpretazione e l'applicazione delle norme in senso unitario⁹.

Grassetti si inserisce, dunque, nel solco di una tradizione orientata a cogliere nel fenomeno giuridico non una realtà statica, bensì un processo continuo di qualificazione e riqualificazione delle relazioni sociali. Questa impostazione comporta una ridefinizione del ruolo dell'interprete come di colui che costruisce, attraverso la logica deduttiva e la coerenza sistemica, un edificio normativo ordinato e funzionale¹⁰.

La sistematicità grassettiana non è però riconducibile a un formalismo sterile o dogmatico. Pur facendo uso della struttura logico-deduttiva tipica del pensiero pandettistico, egli se ne distacca per l'attenzione costante alle dinamiche della vita reale¹¹. Non è

⁹ Questa visione del diritto come sistema autonomo ma funzionale alla regolazione dei rapporti sociali risente dell'influenza del dibattito metodologico tedesco e della sua recezione in Italia. Cfr. WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, Milano, 1974 (trad. it. di WILHELM, *Zur juristischen Methodenlehre im 19. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, 1958); FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, 2016.

¹⁰ L'idea del giurista come "costruttore" del sistema è chiaramente espressa dallo stesso Grassetti: GRASSETTI, *Le definizioni legali e la riforma dei codici*, in *Studi in onore di Giovanni Pacchioni*, Milano, 1939, 307: «Gli è che la costruzione, almeno in linea di principio, viene *dopo* la legge, e però non appartiene alla competenza materiale legislativa, ma alla dottrina. Certo, vi è una scienza per il legislatore come ve n'è una per i magistrati, e l'una non rassomiglia all'altra. Ma se la prima, la scienza del legislatore, consiste nel trovare in ciascuna materia i principî più consoni al benessere della nazione e dei consociati, e la seconda, la scienza del magistrato, consiste nel porre questi principî in azione, ben si può dire che vi è una terza scienza – la scienza del diritto – che, nella sua direzione sistematica, si propone soprattutto la penetrazione dell'intima essenza dei principî direttivi e degli scopi delle norme giuridiche, e però non può essere opera del legislatore, ma viene dopo l'opera legislativa in cui il sistema giuridico è solo potenzialmente racchiuso». Sul punto v. anche quanto argomentato da F. ZICCIARDI, *L'opera di Cesare Grassetti e gli studi sull'interpretazione*, cit., 2061.

¹¹ Estremamente interessanti su questo aspetto le osservazioni di P. ZICCIARDI, *I rapporti tra ordinamenti come oggetto di uno studio empirico*, in *Comunicazioni e studi*, XVI, Milano, 1980, 3 s.: «Questo studio è inteso a rilevare alcuni aspetti innovatori e critici rispetto alle concezioni e ai metodi allora dominanti, che sono presenti nelle due monografie con cui Cesare Grassetti ha iniziato, giovanissimo, la sua ricerca scientifica nel diritto, dedicate entrambe al diritto internazionale e pubblicate nel 1934, la prima in un volume delle collezioni dell'Università di Pavia, dal titolo «Diritto interno e diritto internazionale nell'ordinamento giuridico anglo-americano», la seconda apparsa nei tre primi fascicoli del 1934 della Rivista di Diritto Internazionale, sotto il titolo «La dottrina del rinvio in diritto internazionale privato e la common-law anglo-americana». Ciascuno dei due lavori si riferisce a un problema concreto, di immediato interesse pratico e rigorosamente delimitato, l'uno e l'altro tuttavia di importanza centrale nel diritto internazionale, sì che il punto di arrivo dei due studi è costituito da un confronto dei risultati raggiunti sul problema concreto con le teorie generali. Ma questo confronto con le teorie generali è svolto soltanto alla fine dell'indagine condotta sul ben definito problema preso in esame, laddove l'indagine stessa si svolge mediante l'esame accurato e diretto del materiale di fatto che viene selezionato come significativo, nel che si manifesta

errato leggere nell'impostazione culturale di Grassetti il segno della lunga consuetudine con il suo maestro, Giovanni Pacchioni (1867-1946)¹², che già interveniva efficacemente a problematizzare la fondatezza dei concetti giuridici, intendendoli come mere categorie generali, prive di validità assoluta ed incondizionata. È importante ricordare come Pacchioni, di formazione romanistica, attratto dalle tematiche di teoria generale del contratto e di diritto delle obbligazioni (sarà autore del *Diritto civile italiano* in sei volumi¹³), membro della Sottocommissione per gli studi sulla riforma del codice civile, avesse accuratamente sviluppato l'accostamento fra diritto romano e diritto inglese¹⁴. Ciò influiva direttamente sul modo di intendere il ruolo delle norme e, più in generale, sull'essenza dell'interpretazione: la *regula iuris* appariva feconda nella misura in cui si rivelava capace di perdersi nel sistema del diritto vivente, divenendo il presupposto di un'operazione interpretativa sostanzialmente creatrice.

in forma concreta una visione dei compiti della ricerca scientifica del diritto, di natura ben diversa dal tradizionale deduttivismo basato su premesse assiomatiche, poiché richiede invece nel giurista la capacità di rilevare il diritto nelle sue espressioni fenomenologiche, che è quanto dire nell'intera realtà dei fatti, purché giuridicamente significativi, in cui esso si esprime, non dimenticando che tra di essi è preminente il contesto culturale di cui quei fatti sono una caratteristica espressione". Sull'interesse di Grassetti per gli aspetti concreti v. anche quanto argomentato *infra* alle note 18 e 69. Si sottolinea che Grassetti, oltre ad aver scritto *La dottrina del rinvio in diritto internazionale privato e la common law anglo-americana*, in *Riv. dir. int.*, 1934, 3 ss., e *Diritto interno e diritto internazionale nell'ordinamento giuridico anglo-americano*, Pavia, 1934, aveva scritto *Trust anglosassone, proprietà fiduciaria e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 548 ss. e tradotto dall'originale inglese Cheshire, *Il concetto del Trust secondo la common law inglese*, per cura della Regia Università di Milano. Si evidenzia che l'apertura alla comparazione e l'attenzione alla prassi sono tratti distintivi della formazione di Grassetti, allievo di Giovanni Pacchioni, grande romanista ed esperto di *common law*. Sul punto v. le note biografiche in GANDOLFI, *Cesare Grassetti*, cit., 837 ss. e *infra* in questo paragrafo.

¹² Pacchioni fu per ben dieci anni professore di diritto romano a Innsbruck nel periodo precedente alla prima guerra mondiale, e successivamente curò corsi di lezioni e conferenze all'estero, in particolare corsi di diritto internazionale privato tenuti in inglese all'Università egiziana del Cairo nel biennio 1927-1929 e, in seguito, sempre in lingua straniera, alle Università di Oxford e di Lipsia. Su questi aspetti v. BETTI, *Per la nostra propaganda culturale all'estero*, in *Studi in onore di Giovanni Pacchioni*, cit., 3; GRASSETTI, *Recensione a Pacchioni, Elementi di diritto internazionale privato* (1931), in *Riv. it. dir. pen.*, 1932, 134 ss. Sul ruolo di Pacchioni nella facoltà di giurisprudenza di Milano, negli anni '30, v. DI RENZO VILLATA-MASSETTO, *La 'seconda' Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in *Annali di Storia delle Università italiane*, 2007, 65 ss.; con riferimento al tema della giurisprudenza come fonte del diritto, v. TUCCI, *Giovanni Pacchioni e la giurisprudenza come fonte sociale del diritto*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, 175 ss.; per un profilo biografico v. ASTONE, voce *Pacchioni, Giovanni*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo)*, II, cit., 1475 s.

¹³ PACCHIONI, *Delle leggi in generale e della loro supraattività*, I, 1, Padova, 1937²; Id., *Diritto internazionale privato*, I, 2, Padova, 1935²; Id., *Delle obbligazioni in generale*, II, 1, Padova-Cesena, 1941³; Id., *Dei contratti in generale*, II, 2, Padova, 1939³; Id., *Dei quasi contratti*, II, 3, Padova, 1938; Id., *Dei delitti e quasi delitti*, II, 4, Padova, 1940.

¹⁴ PACCHIONI, «Common law» ed «equity» nello svolgimento storico del diritto privato inglese, in *Manuale di diritto romano*, Torino, 1935³.

Pacchioni è un romanista capace di segnare in modo irreversibile una formazione giuridica destinata a svilupparsi su binari di assoluta originalità: un giurista che va alla ricerca di nuovi stimoli, coltivando la comparazione e gettando le premesse per la messa a punto di un metodo alternativo e liberante; un giurista che si dedica ai problemi dell'interpretazione ed al ruolo della giurisprudenza e che, così facendo, sottolineerà l'essenzialità della dimensione applicativa come il luogo in cui il diritto assume la propria concretezza spaziale e temporale; un giurista, infine, consapevole che l'essenza del diritto riposa nell'assimilazione e nell'aderenza tra realtà sociali e norme, al punto da sentire il desiderio di studiare il diritto delle obbligazioni¹⁵, considerato alla stregua del diritto romano della modernità, non ancora sclerotizzato, ancora in formazione¹⁶.

Grassetti ricava dal magistero di Pacchioni due coordinate essenziali: la consapevolezza della centralità della riflessione ermeneutica nell'economia del discorso giuridico e la convinzione che il giurista non può limitarsi ad elaborare sistemi nella solitudine di una biblioteca, ma deve impegnarsi concretamente per favorire il progresso del diritto. L'attenzione continua ai problemi dell'interpretazione e dell'apporto giurisprudenziale offre una chiara testimonianza della volontà di porsi sulle orme del maestro¹⁷, sviluppandone e perfezionandone il disegno scientifico.

È significativo che, nella sua monografia del 1938, il punto di partenza dell'elaborazione teorica sia costituito non da una teoria astratta della norma, ma dall'osservazione dell'attività interpretativa così come si manifesta nei casi concreti. Il metodo è dunque sistematico ma empiricamente ancorato: l'interprete parte dal caso, ne estrae i principi applicabili, e li riporta in un sistema razionale che possa reggere anche al vaglio di una prassi mutevole¹⁸.

¹⁵ Grassetti curerà l'edizione definitiva di PACCHIONI, *Obbligazioni e contratti*, Padova, 1950.

¹⁶ GRASSETTI, *Giovanni Pacchioni. Necrologio*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, I, 72 ss. Grassetti attribuisce a Pacchioni un ruolo decisivo nel panorama della scienza giuridica italiana dell'Otto-Novecento, sottolineando proprio come il suo contributo si sia articolato sulla rifondazione della romanistica e sull'approfondimento del diritto comparato.

¹⁷ PACCHIONI, *I poteri creativi della giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, I, 40 ss.; Id., *Trattato di diritto civile, Dei contratti in generale*, I, Padova, 1937², ove l'Autore affermava nella prefazione al primo volume: «Il rispetto del comando della legge è un dovere civico, ma è pure un dovere civico non permettere che essa sterilizzi quella suprema fonte di diritto che è la giurisprudenza [...]. L'idolatria per i codici va considerata come un fenomeno transeunte del passato: il non voler riconoscere altro diritto all'infuori di quello sancito nei codici e nelle leggi speciali, è ormai universalmente considerato come pregiudizio [...]. Io ho cercato di valutare le varie possibili forme e strutture giuridiche da darsi ai rapporti, per scegliere fra di esse quella più rispondente al nostro pensiero giuridico, nella sua formazione storica, e alla attuale coscienza giuridica». Sul problema della natura creativa della giurisprudenza occorre ricordare, sebbene isolato rispetto al dibattito civilistico, il lavoro del filosofo del diritto ASCOLI, *La interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto*, Roma, 1928 [rist. Milano, 1991, a cura di Riccobono, (con prefazione e postfazione di Treves), spec. cap. I («Il problema della natura creativa dell'interpretazione»), 13-47].

¹⁸ Questa impostazione metodologica, che muove dal caso concreto per poi elevarsi alla ricostruzione sistematica, è una costante della produzione scientifica di Grassetti, visibile in decine

Questo orizzonte tecnico-pragmatico si accompagna a una visione del diritto come strumento di regolazione della convivenza civile, in cui la certezza, l'affidamento e la prevedibilità sono beni da tutelare non per il loro valore in sé, ma in quanto fattori di stabilizzazione dei rapporti giuridici. La razionalità del sistema non è fine a sé stessa, ma si orienta verso un fine politico-sociale: consentire al diritto privato di assolvere la propria funzione storica di mediazione tra libertà individuali e ordine pubblico.

Questa concezione implica una ridefinizione della figura dell'interprete, che non è più un semplice esecutore di volontà legislativa né un soggetto neutrale, ma un operatore dotato di un sapere tecnico e di una responsabilità epistemica. La sua funzione è duplice: da un lato, garantire la coerenza interna del sistema giuridico; dall'altro, mediare tra la norma astratta e le esigenze concrete della società, interpretando il testo normativo alla luce dei principi generali e delle trasformazioni del contesto¹⁹.

di suoi scritti “minorì” dove il dato giurisprudenziale o la fattispecie pratica fungono sempre da punto di avvio per la riflessione dogmatica. Cfr. ad esempio GRASSETTI, *L'art. 9 disp. prel. cod. civ., la forma dei testamenti ed un preteso caso di applicazione della teorica del rinvio*, in *Riv. dir. priv.*, 1935, II, 3 ss.; Id., *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, cit, 311 ss.; Id., *Debito di valore, debito di valuta e portata del principio nominalistico*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, II, 387 ss.; Id., *Clausola regolatrice del deprezzamento monetario ed atto unilaterale*, in *Foro della Lombardia*, 1936, I, 300 ss.; Id., *Istanza consensuale dei coniugi e trascrizione della dispensa “super rato et non consummato”*, in *Foro della Lombardia*, 1936, I, 21 ss.; Id., *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., 289 ss.; Id., *Osservazioni e proposte sul progetto del terzo libro del codice civile. Le donazioni*, in *Studi economico-giuridici della R. Università di Cagliari*, Milano, 1937, 37 ss.; Id., *L'art. 1134 cod. civ. come norma di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, I, 256 ss.; Id., *Un caso classico di applicazione del rinvio all'infuori*, in *Riv. Dir. Priv.*, 1939, 228 ss; Id., *La natura dei fatti e l'interpretazione del testamento*, in *Foro it.*, 1940, I, 574 ss.; Id., *Deposito a scopo di garanzia e negozio fiduciario*, in *Riv. dir. civ.*, 1941, 97 ss.; Id.; *Rassegna critica di giurisprudenza, Diritto di famiglia* (1944), in *Temi*, 1946, 74 ss.; Id., *Debito di giuoco e mutuo fra giuocatori*, in *Temi*, 1946, 354 ss.; Id., *Clausola oro e affrancazione enfiteutica*, in *Giur. compl. cass. civ.*, 1946, 133 ss.; Id., *Ripetizione nel giuoco*, in *Dir. e Giur.*, 1946, 257 s.; Id., *Valutazione del danno a prezzi di mercato nero*, in *Giur. it.*, 1947, I, 2, 265 ss.; Id., *Riconoscimento e legittimazione della prole concepita in costanza di matrimonio annullato*, in *Riv. dir. matr.*, 1948, 61 ss.; Id., *Verità, errore ed opinione circa la paternità dell'opera d'arte compravenduta*, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 193 ss.; Id., *L'aumento di capitale della Montecatini ed il problema delle maggioranze assembleari*, in *Giur. it.*, 1948, IV, 76 ss; Id., *In tema di invalidità della deliberazione assembleare di nomina dei sindaci nella società in accomandita per azioni*, in *Foro it.*, 1948, I, 231 ss.; Id., *In tema di errore sulla persona nel matrimonio*, in *Foro it.*, 1948, I, 549 ss.; Id., *Diritto di intervento e diritto di voto in caso di trasferimento di azioni mediante girata*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, I, 46 ss.; Id., *Il matrimonio fiduciario*, in *Studi in onore di A. Ciccù*, II, Milano, 1951, 571 ss.

¹⁹ Sul ruolo dell'interprete e la necessità di interpretare le stesse norme sull'interpretazione, si veda GRASSETTI, *Intorno al principio di conservazione dei contratti nei riguardi delle clausole di irresponsabilità*, in *Riv. dir. nav.*, 1939, I, 345 ss., spec. 348 nota 3: «Questa necessità di interpretare le norme sull'interpretazione – lo dico *per incidens* – nulla prova contro il valore giuridicamente obbligatorio delle regole legali d'interpretazione. Riconoscere ai precetti interpretativi fissati nei codici una portata obbligatoria per l'interprete non equivale infatti a dire che detti precetti esauriscono tutta l'interpretazione, non equivale a dire che tutta quanta la materia dell'interpretazione sia stata legislativamente fissata in canoni positivi. E pertanto è legittimo, ed anzi necessario,

In definitiva, l'ambizione sistematica di Grassetti si traduce in una proposta di diritto privato come "ordine razionale articolato", nel quale il contratto rappresenta il principale strumento di auto-regolazione degli interessi, ma solo nella misura in cui viene disciplinato e interpretato entro una cornice normativa garantita dalla legge e dal sapere del giurista. L'interprete, in questo modello, non è un semplice lettore del diritto, ma un costruttore di diritto: colui che, partendo dal testo e dalla prassi, edifica la struttura interpretativa su cui si fondano la validità e l'efficacia delle relazioni negoziali.

3. L'elaborazione della teoria generale dell'interpretazione negoziale

La monografia del 1938, *L'interpretazione del negozio giuridico*, rappresenta il tentativo più compiuto – e forse il più ambizioso nella cultura civilistica italiana del primo Novecento – di offrire una teoria generale dell'interpretazione negoziale capace di sistematizzare i criteri ermeneutici entro un impianto dogmatico coerente²⁰. In essa, l'autore non si limita a commentare le regole positive dell'epoca (contenute negli articoli 1131–1139 del codice del 1865), ma intende individuare i principi ordinatori dell'attività interpretativa, delineando una vera e propria epistemologia dell'ermeneutica contrattuale.

Fin dalle prime pagine dell'opera, Grassetti chiarisce che non intende limitarsi a una riconoscione casistica o esegetica, ma mira a elaborare una struttura sistematica che conferisca coerenza alla pluralità delle regole e delle tecniche di interpretazione²¹.

valersi di ogni altro procedimento interpretativo, in aggiunta ed in sussidio ai mezzi forniti dal legislatore, purché non vi sia con questi contrasto. Gli è che, entro i limiti fissati dalle norme legali di interpretazione, rimane sempre un largo margine alla libera attività dell'interprete: senza di che il diritto si ridurrebbe ad un corpo statico e ben poco vitale»; Id., *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, cit., 166 nota 17.

²⁰ L'impostazione di Grassetti – chiaramente esplicitata nell'importante lavoro monografico sull'interpretazione del negozio giuridico, ma messa a punto già negli articoli e negli scritti citati *supra* alla nota 3 [v. anche la voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»* (Diritto civile), in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 903 ss.] – ha influenzato la concezione dell'impianto dei criteri interpretativi del contratto nel codice civile del 1942 (su questo cfr. la *Relazione al Re sul libro delle obbligazioni*, Roma, 1941, n. 88). Tale visione ha trovato ampia adesione nella letteratura giusprivatistica, come è dato riscontrare, ad esempio, dai richiami dialettici di OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, *passim*, spec. 23, 29, 31, 37 ss., 43 e 46. V. *infra* quanto specificheremo alla nota 30. Su questa influenza v. C. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti*, Padova, 1992, 8 s., laddove si evidenzia opportunamente non solo il recepimento della dottrina di Grassetti nella manualistica, ma anche nell'applicazione giurisprudenziale. Cfr. anche PELOSI, *Recensione a C. Grassetti, L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, rist. anastatica con appendici dell'ed. del 1938, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 821 ss. L'importanza e l'influenza dell'opera di Grassetti sono state ampiamente riconosciute. Cfr. sul punto anche gli autori citati *supra* alla nota 3.

²¹ GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., VII s., ove l'autore chiarisce il suo intento sistematico, distinguendolo da un approccio meramente esegetico.

Il dibattito giusprivatistico che si svolse in Italia a partire dagli inizi del Novecento sulla questione dell'interpretazione del contratto²² appare caratterizzato dai tentativi di una più ampia definizione del ruolo del giurista-interprete nel rapporto con le istituzioni dello Stato in vista dell'adeguamento del codice civile del 1865. Le principali questioni che i civilisti affrontavano toccavano le tematiche della 'crisi della libertà contrattuale' e dei nessi legge/contratto, consenso/volontà²³. I giusprivatisti, provenendo da una tradizione disciplinare consolidata, cercarono, con gli strumenti di questa, di valutare la specificità della legislazione civilistica in materia di interpretazione del contratto²⁴.

²² Utili indicazioni si traggono dalle pagine di GIORGIANNI, voce *Volontà* (dir. priv.), in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, 1046 ss., spec. 1065 ss. (ora in Id., *Raccolta di scritti. Itinerari giuridici tra pagine classiche e recenti contributi*, Padova, 1996, 330 ss.), il quale ripercorre il dibattito sulla rilevanza della volontà nella ricostruzione della disciplina dell'interpretazione; sul tema, v. anche FERRI, *Il negozio giuridico*, Padova, 2004, spec. 31 ss., 43 ss., 225 ss. Per l'importanza del nesso tra natura del negozio e interpretazione utili indicazioni in RIZZO, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, cit., 63 ss., il quale osserva che le «singole teorie sulla natura del contratto (negozi) tendono a prospettarsi come teorie interpretative» (ivi, 65); v. anche, con particolare riguardo alla sfera applicativa del principio di conservazione, PENNASILICO, *L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 702 ss. Per un'ampia e approfondita ricostruzione storico-giuridica, cfr. CALDERAI, *La teoria classica dell'interpretazione dei contratti. Origini, fortuna e crisi di un paradigma dogmatico*, in *Diritto privato 2001-2002*, VII-VIII, *L'interpretazione e il giurista*, Padova, 2003, 343 ss.

²³ Il dibattito cui si accenna nel testo venne avviato in Italia a fine Ottocento da Gianturco e dalla sua scuola [GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale* (1891), ora in *Opere giuridiche*, II, Roma, 1947, 262 ss.; COVIELLO, *Dell'equità nei contratti*, in *Studi Napoletani*, II, 1895] e rappresenterà un momento significativo per una riflessione, anche di ordine metodologico, sulla netta contrapposizione tra un sistema privatistico di stampo liberale, basato sulla sostanziale posizione neutrale dello Stato rispetto all'attività dei privati, e quello che viene a determinarsi laddove lo Stato si intromette nei processi economici, orientandoli in vista del perseguitamento di obiettivi di interesse generale. Sul punto v. NARDOZZA, *Manualistica e cultura giuridica del codice civile in Italia tra Otto e Novecento*, Roma, 2012, 81 ss., 155 ss. Sull'opera di Gianturco, v. inoltre TREGGIANI, *Emanuele Gianturco: l'educazione di un giurista (aspetti dell'insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, 1235 ss.; i saggi raccolti in MAZZACANE (a cura di), *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli, 1986; TREGGIANI, *Itinerari della casistica. La Crestomazia di Emanuele Gianturco fra modelli illustri e nuove istanze. Lettura alla ristampa* di GIANTURCO, *Crestomazia di casi giuridici in uso accademico* (1884), Bologna, 1989, V ss.; LOVATO, *Diritto romano e scuola storica nell'ottocento napoletano*, Bari, 1999; GAETA e STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, con una introduzione di Cianferotti, Avigliano, 2007; STOLFI, *La civilistica lucana fra Ottocento e Novecento: istanze sistematiche e metodo casistico. Alcune riflessioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2007, 1097 ss.; TREGGIANI (a cura di), *Emanuele Gianturco. Nuovi studi per i centenari*, Avigliano, 2012. Sull'opera di Covielo si vedano GROSSI, *Itinerari dell'assolutismo giuridico - Saldezze e incrinature nelle 'parti generali' di Chironi, Covielo e Ferrara*, in *Assolutismo giuridico e diritto privato*, cit., 383 ss.; Id., *Scienza giuridica italiana*, cit.; MARTONE, voce *Covielo, Nicola*, in *Dizionario biografico degli italiani* (Istituto Treccani, Roma), 30, 1984; CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico (1865-1914)*, Milano, 1986, 377 ss.; BOSETTI, *Nicola e Leonardo Covielo e la nuova scienza del diritto civile in Italia*, Avigliano, 2005.

²⁴ La tesi contraria alla precettività delle regole legali di interpretazione dei contratti era stata avanzata da GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel moderno diritto italiano*, IV, Firenze, 1904 e troverà adesione in CARRESI, *L'interpretazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1964, 552 ss.

Da questo punto di vista, la monografia di Giuseppe Messina del 1906²⁵ costituiva, tra i testi della giusprivatistica dell'età liberale, quello più rappresentativo in ordine al tema dell'interpretazione negoziale. In questo testo Messina affrontava il problema della legittimità dell'intervento di regole normative in materia di interpretazione del negozio e della loro efficacia, laddove la pratica giudiziaria prescindeva dagli insegnamenti della dottrina e dalle sue elaborazioni, per lo più allora intese come «arte», spoglia da connotazioni giuridiche²⁶, lavoro che si apprendeva con l'esperienza e che avrebbe dovuto essere affidato al fiuto sicuro del pratico anziché alla dottrina. Messina, invece, avvertiva come tale impostazione confondesse l'interpretazione del caso concreto, dove si doveva effettivamente lasciare spazio alla sensibilità del giudice, con la determinazione del procedimento metodologico attraverso il quale si doveva indirizzare la serie di sussunzioni logiche contenute nella interpretazione. Senza una adeguata cognizione dei principi ai quali riportare la soluzione del caso controverso, la pratica applicazione del diritto, secondo Messina, non avrebbe potuto procedere che a tentoni e sarebbe stata ridotta alla ricerca del «caso simile» precedentemente deciso. Il pericolo per il giudice, quindi, era rappresentato dal trattamento identico di fattispecie che soltanto in parte avevano caratteri comuni. Cosicché il giudizio basato sui precedenti rischiava di risolversi in tal caso in un vero «pregiudizio».

Messina aveva, quindi, posto il problema della individuazione di una norma generale, sia pure d'esperienza pratica, cui subordinare gli elementi di comparazione nell'ambito dell'interpretazione, delineando altresì la natura ed i criteri operativi di tale norma, consapevole che per operare con concetti di relazione è necessaria una indagine metodologica sulla finalità degli istituti giuridici e sulla loro funzione nell'esperienza.

I concetti con cui la pratica deve operare, infatti, non sono mai soltanto quelli di un «arte applicata»²⁷ e Messina contestava apertamente la dottrina e la giurisprudenza, allorché concordemente ritenevano che le norme contenute negli art. 1131 ss. del c.c. 1865 (corrispondenti agli art. 1156 ss. del c.c. francese) racchiudessero dei precetti direttivi del prudente apprezzamento del giudice di merito, dai quali questi poteva discostarsi senza commettere un errore di diritto²⁸.

²⁵ MESSINA, *L'interpretazione dei contratti. Studi*, Macerata, 1906 (ora in *Scritti giuridici*, V, Milano, 1948).

²⁶ Ivi, 8 e 9.

²⁷ Ivi, 9.

²⁸ Ivi, 12, ove l'Autore afferma: «Comunque, dal punto di vista del nostro diritto positivo noi contestiamo che le regole d'interpretazione particolarmente scritte nel codice civile siano semplici istruzioni o consigli non obbligatori per il giudice». A tale riguardo va osservato che successivamente al varo del codice civile del 1942, si rafforzerà l'opinione secondo cui il sistema normativo in tema di interpretazione contrattuale (artt. 1362-1371 cod. civ.) ha lo scopo di limitare la discrezionalità dell'interprete entro ambiti molto ristretti. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 1141 ss., ha parlato delle norme di cui agli artt. 1362 ss. come di una metodologia che detta canoni e principi vincolanti per l'interprete: di qui «l'intrinseca legalità dell'agire ermeneutico, il suo dover essere secondo legge». In particolare va rammentato che l'auto-

Attraverso il testo di Messina è possibile inquadrare la prospettiva della nostra indagine, passando dall'analisi della teoria astratta dell'interpretazione, tipica dell'età liberale ma non più in linea con le trasformazioni istituzionali italiane della prima metà del Novecento, alla riflessione su una serie di convinzioni teoriche e storico-giuridiche già ampiamente dibattute dai giusprivatisti e che costituirono il necessario parametro di valutazione ai fini della configurazione della tematica interpretativa come problema teorico generale²⁹. Nello scritto di Messina troviamo già delineati quelli che in seguito saranno i caratteri fondamentali del rapporto tra il pensiero giusprivatistico di stampo tradizionale-liberale e la costruzione del pensiero giuridico civilistico della generazione successiva. Ciò non significa, tuttavia, che il saggio di Messina esaurisca tutta la riflessione della giusprivatistica italiana sull'argomento, né che le indicazioni di Messina siano state determinanti nel caratterizzare la posizione dei giuristi di fronte al tema dell'interpretazione del contratto nel periodo successivo³⁰.

re osserva ancora: «la metodologia garantisce la controllabilità ed offre i criteri di esame dei risultati. I canoni legali sono criteri di metodo e criteri di controllo. Senza previa definizione di canoni l'arbitrio del controllante si sommerebbe all'arbitrio del controllato». Analogamente COSTANZA, voce *Interpretazione dei negozi di diritto privato*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., X, Torino, 1993, 27: «... il vincolo imposto al giudice circa l'ordine di applicazione delle varie norme rivela la volontà del legislatore di impedire ulteriormente la discrezionalità dell'interprete e quindi di creare altri strumenti di controllo per il giudice di legittimità nei confronti delle valutazioni del giudice di merito ... allorché l'interprete non si arresti al significato letterale e ricorra ai criteri interpretativi sussidiari».

²⁹ Nel corso dell'ultimo ventennio dell'Ottocento, la civilistica italiana fu fortemente influenzata dalla pandettistica tedesca. Successivamente, l'influenza della dottrina tedesca si estese ulteriormente, in particolare dopo l'entrata in vigore del B.G.B. (Codice Civile Tedesco), che segnò una nuova fase evolutiva del diritto privato in Germania. Questo flusso di influenze esterne proseguì, consolidando l'orientamento concettualistico e sistematico della giusprivatistica italiana. In questo contesto, Giuseppe Messina assunse un ruolo di spicco, dando un impulso significativo allo studio del diritto civile, che si arricchì anche grazie alla sua profonda conoscenza della dottrina tedesca contemporanea. Il rigore e l'impegno scientifico di Messina comportarono una produzione letteraria ridotta sotto il profilo quantitativo. Tuttavia, la qualità dei suoi lavori fu straordinaria, anche se in parte inaccessibile, poiché alcuni dei suoi scritti furono pubblicati in edizioni private. Solo dopo la sua morte i suoi lavori furono raccolti e resi pubblici, nel 1948. I principali, scritti in periodi molto precedenti, trattavano temi come i negozi fiduciari, la promessa di ricompensa al pubblico, la confessione e i concordati tariffari nell'ordinamento giuridico del lavoro. Con questi studi, Messina si era affermato come uno dei pionieri nell'analisi di un settore giuridico che si collocava al confine tra diritto civile e diritto pubblico; v. sul punto MENGONI, *Il contributo di G. Messina allo sviluppo del contratto collettivo nel diritto italiano*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, II, Milano, 1978, 443 ss.; VENEZIANI-VARDARO, *La Rivista di diritto commerciale e la dottrina giuslavorista delle origini*, in *Quaderni fiorentini*, 1987, 441 ss., spec. 451 ss.

³⁰ È importante al riguardo sottolineare, rispetto all'approccio pionieristico di Messina e all'approfondimento di Grassetti, il lavoro civilistico di Giorgio Oppo il quale, nel volume *Adempimento e liberalità* (Milano, 1947), inquadrava in un ordine sistematico improntato ad approfondito raffronto, figure giuridiche diverse ma confinanti, quali la liberalità d'uso, la donazione rimuneratoria e l'adempimento dell'obbligazione naturale e, nella monografia *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, forniva alla teoria dell'interpretazione un fondamentale contributo

È importante ricordare, comunque, che già nel 1904 Giuseppe Messina, attingendo a scritti di autori stranieri soprattutto tedeschi³¹, intraprendeva un primo studio sulla parte cosiddetta normativa del contratto collettivo e introduceva concetti che si sarebbero rivelati forieri di successive feconde elaborazioni: ordinamento intersindacale³², interesse collettivo³³ e parte obbligatoria del contratto collettivo³⁴. Giungeva a lumeggiare una visione unitaria del contratto collettivo, sia relativamente alle clausole immediatamente rivolte ad eliminare la concorrenza tra i lavoratori attraverso la previsione di regolamentazioni uniformi, sia attraverso altre clausole (sul collocamento o sul numero di apprendisti) comunque dirette al controllo del mercato del lavoro³⁵.

Nel momento in cui Messina elaborava il suo modello, la civilistica italiana era impegnata in un processo di emancipazione dal diritto romano e di rielaborazione degli istituti di diritto privato³⁶, processo lungo e faticoso che anche negli anni successivi si sviluppò su direttive diverse non mancando di suscitare dibattiti. Si può dire che la civilistica italiana prese consapevolezza della propria “specialità” (in quanto disciplina autonoma) in ritardo rispetto a quella francese e, anche negli anni a ridosso della prima guerra mondiale, la questione era terreno di confronto e di dibattito scientifico in ordine sia agli aspetti tecnici delle varie elaborazioni dogmatiche, sia agli aspetti teorici dei modelli posti a confronto, così proponendo nuove prospettive di indagine.

Il saggio di Messina del 1906 è emblematico dell'applicazione del cosiddetto 'metodo giuridico pandettistico'. L'elaborazione che lo studioso propone, infatti, rappresenta un apporto creativo dottrinale che non si risolve in una passiva accettazione di schemi giuridici tralatizi, funzionali ad esigenze contingenti, né in una supina adesione a istan-

anteriore all'opera di Emilio Betti sull'interpretazione della legge e degli atti giuridici: OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., *passim*, spec. 159 ss. (ora in Id., *Scritti giuridici*, III, *Obbligazioni e negozio giuridico*, Padova, 1992, 1 ss.); BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1950, 2^a ed., 61, 86 s., 138, 192, 329 s.; Id., *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, 2^a ed. a cura di Crifò, Milano, 1971, 379 ss.

³¹ LOTMAR, *Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern*, disponibile nella versione italiana di GAETA, *I contratti di tariffa tra datori e prestatori di lavoro in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 1984, 313 ss.

³² Sul punto GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, 1960.

³³ F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1978.

³⁴ GHEZZI, *La responsabilità contrattuale delle organizzazioni sindacali. La parte obbligatoria del contratto collettivo*, Milano, 1964.

³⁵ MESSINA, *I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, 458 ss., ripubblicato in MESSINA, *Scritti giuridici*, IV, Milano, 1948, 4 ss.

³⁶ Su queste vicende v. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica italiana del primo Novecento*, Torino, 2007, *passim*, spec. 38 ss., 78 ss., 97 ss., 126 ss.; Id., *Manualistica e cultura del codice civile in Italia tra Otto e Novecento*, cit., *passim*, spec. 39 ss., 81 ss., 113 ss., 135 ss., 155 ss.

ze sociali, ma si configura come costruzione scientifica impermeabile alle sollecitazioni politiche (socialiste) che tradizionalmente pesavano sulla tematica contrattuale³⁷.

Ma nella prospettiva sopra delineata risulta evidente che il progetto di “pandettizzazione” di Giuseppe Messina si scontrava con le peculiarità dell’esperienza giuridica italiana che imponevano altre costruzioni dottrinarie nonché schemi teorici necessariamente e politicamente diversificati rispetto al termine di confronto dominante³⁸.

Occorre sottolineare quanto un’impostazione di questo genere abbia influito – come vedremo – nel determinare l’atteggiamento dello stesso Grassetti, che affronta il problema nel periodo immediatamente successivo, caratterizzato da un formalismo piuttosto accentuato.

Grassetti si colloca nel solco delle riflessioni di Giuseppe Messina, ma se ne distacca per l’ampiezza dell’impianto e per l’intento ricostruttivo. L’obiettivo non è soltanto quello di fornire soluzioni operative ai problemi pratici dell’interpretazione negoziale, bensì di definire un modello teorico in cui l’interpretazione si configuri come strumento tecnico-giuridico necessario per l’attuazione della volontà contrattuale in un sistema normativo formalizzato.

Uno degli apporti più originali della monografia del 1938 è la teorizzazione del principio di gerarchia delle regole interpretative, secondo il quale le norme che disciplinano l’interpretazione non si pongono tutte sullo stesso piano. Esse vanno ordinate secondo una scala di prevalenza, che riflette sia la loro funzione all’interno del sistema, sia il grado di prossimità rispetto all’intento originario delle parti. In cima alla gerarchia si collocano i criteri soggettivi, volti a ricostruire l’effettiva intenzione contrattuale; seguono i criteri oggettivi, come il significato delle parole, il comportamento successivo, gli usi; in posizione subordinata stanno infine i criteri suppletivi o residuali, attivati solo in caso di persistente incertezza³⁹.

³⁷ Si pensi ad un autore come Cimbali e agli scritti che avevano interessato il tema dell’autonomia contrattuale: CIMBALI, *Lo studio del diritto civile negli stati moderni*, Prolusione letta nell’Università di Roma il 25 gennaio 1881, Torino, 1881, poi in Id., *Studi di dottrina e giurisprudenza civile*, Lanciano, 1889, 3 ss.; Id., *La nuova fase del diritto civile nei rapporti economici e sociali con proposte di riforma della legislazione sociale vigente* (1884), ora in Id., *Opere complete*, I, Torino, 1895, 5 ss.; Id., *La funzione sociale dei contratti e la causa giuridica della loro forza obbligatoria*, in *Arch. giur.*, 1884, 187 ss.; Id., *La nuova fase del diritto civile*, Torino-Roma-Napoli, 1885; Id., *Le obbligazioni civili, complemento e funzione della vita sociale*, Torino, 1887 e poi in Id., *Opere complete*, III, Torino, 1900², 295 ss.

³⁸ Messina [Negozi fiduciari (1910), in *Scritti giuridici*, I, cit., 52 ss.] riprenderà la distinzione effettuata da Savigny (F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin, 1840, I, 1, §§ 6, 22) tra negozio come fonte di rapporti giuridici e norma come fonte di effetti, distinzione che sarà poi ripresa e approfondita da BETTI, *CORSO D’ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO*, I, Padova, 1928, 275 ss.

³⁹ Sul “principio” del gradualismo, che imporrebbbe una gerarchia non soltanto tra le regole prioritarie d’interpretazione c.d. soggettiva [artt. 1131, 1136, 1138, 1139 c.c. del 1865 (artt. 1362-1365 c.c. del 1942)] e quelle sussidiarie d’interpretazione c.d. oggettiva [artt. 1132-1135 e 1137 c.c. del 1865 (artt. 1367-1371 c.c. del 1942)], ma anche all’interno del secondo gruppo di norme, cfr. GRASSETTI, *L’interpretazione del negozio giuridico*, cit., spec. 6, 105 ss., 225 ss.; Id., *Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione*, in *Foro it.*, 1941, I, 512 ss. Questa classificazione tra criteri “soggettivi”

L'adozione di una gerarchia risponde all'esigenza di limitare l'arbitrio interpretativo, senza però irrigidire il sistema. Il metodo grassettiano consente all'interprete di muoversi all'interno di un quadro flessibile ma ordinato, in cui ogni regola è posta in relazione funzionale alle altre⁴⁰. Ciò evita il rischio del relativismo ermeneutico e, al contempo, quello di un'interpretazione meramente letterale, contro cui Grassetti ingaggia una vera e propria battaglia culturale. La sua critica al vecchio brocardo *in claris non fit interpretatio*, che egli considerava un ostacolo alla ricerca della reale volontà delle parti, si inserisce in un più ampio fronte dottrinale, condiviso da maestri come Emilio Betti, volto a superare quella che veniva definita una “passiva aderenza” della giurisprudenza alla lettera del testo⁴¹. Grassetti è infatti consapevole che il contratto, pur essendo un atto di autonomia

e “oggettivi” sarà poi esplicitamente accolto dal legislatore del 1942 e rappresenta uno dei maggiori lasciti del pensiero di Grassetti (cfr. la *Relazione al Re sul libro delle obbligazioni*, cit.). Sulla successiva discussione critica di questo schema gerarchico, v. CASELLA, *Il contratto e l'interpretazione. Contributo a una ricerca di diritto positivo*, Milano, 1961, 201 ss.; BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, in *Il codice civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER, Milano, 1991, 37 ss.

⁴⁰ Giova evidenziare che la giurisprudenza dell'epoca recepi l'elaborazione dottrinale di Grassetti con orientamento costantemente seguito anche dalla giurisprudenza successiva. In ordine all'applicazione giurisprudenziale del principio di gerarchia delle regole dell'interpretazione cfr. CALDERAI, *La teoria classica dell'interpretazione dei contratti. Origini, fortuna e crisi di un paradigma dogmatico*, cit., 343 nota 1, ove si ricorda che la prima affermazione giurisprudenziale del principio si ha in Cass. 24 giugno 1940, n. 2079, in *Foro it.*, 1941, I, 511 (con nota dello stesso GRASSETTI, *Intorno al principio di gerarchia delle norme di interpretazione*, cit., 512 ss.): «Se nel primo momento della procedura d'interpretazione, e cioè nella ricerca, in concreto, della volontà delle parti, si abbiano elementi precisi e inconfondibili che della volontà stessa siano manifestazione evidente e che trovino, per di più, chiara conferma nelle espressioni letterali del patto, non è necessario alcun sussidio di argomentazione logica negli elementi posti a fondamento del patto e l'opera dell'interprete si riduce, come si è detto, ad un mero riconoscimento di quanto gli interessati vollero. Ne deriva che il gruppo di regole previste dagli artt. 1132, 1133, 1134, 1137 c.c., dovrà trovare la sua applicazione solo subordinatamente al gruppo di regole sancite negli artt. 1131, 1136, 1138 e 1139».

⁴¹ La critica al brocardo *in claris non fit interpretatio* è un punto centrale della monografia. Cfr. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 96 ss., 106. Grassetti, nella premessa alla ristampa del 1983, ribadirà il suo dissenso rispetto alla rivalutazione del canone da parte della giurisprudenza successiva. Sul brocardo *in claris non fit interpretatio* e sulle rivisitazioni di cui esso fu oggetto da parte di alcuni protagonisti della romano-civilistica italiana del Novecento, in particolare Betti, v. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna*, cit., 85 e ivi bibliografia. Sugli orientamenti della giurisprudenza cfr., ad esempio, Cass., 14 febbraio 1956, n. 419: «Se è vero che il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti è altresì vero però che, qualora il senso letterale delle convenzioni rivelì, per le espressioni usate, con chiarezza ed univocità siffatta volontà e non sussiste alcuna divergenza fra lettera e spirito della convenzione, una ulteriore interpretazione è inammissibile, in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà delle parti». V. anche Cass., 12 luglio 1980, n. 4480, ove, pur dichiarando il principio in questione formalmente estraneo all'ordinamento, lo si applica nella sostanza: «Il principio *in claris non fit interpretatio* non è accolto dal sistema di interpretazione del contratto previsto dal nostro ordinamento, il quale, invece, attribuisce al giudice il potere dovere di stabilire se la comune volontà delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale

privata, non può essere interpretato ignorando il contesto sociale e normativo in cui si inserisce. Per questo motivo, le regole legali devono essere lette alla luce della loro *ratio sistemica*, non come comandi rigidi, ma come strumenti per ricostruire la volontà effettiva in conformità al disegno complessivo dell'ordinamento.

Un altro aspetto cruciale è rappresentato dalla connessione tra interpretazione e conservazione del contratto. Grassetti attribuisce centralità al principio di conservazione (*favor negotii*), inteso non come clausola di compromesso, ma come criterio interpretativo di sistema⁴². L'interprete deve tendere a salvare il contratto ognualvolta ciò sia

del negozio o se occorra accertarla mediante indagini ulteriori; ciò comporta che il giudice, intanto può limitare la sua disamina al senso letterale delle parole, in quanto, a suo giudizio, tale comune volontà emerge da esso in modo certo ed immediato, mentre deve ricorrere ai criteri legali sussidiari di interpretazione quando le espressioni adoperate gli si presentino ambigue o, comunque, insufficienti per l'individuazione di quella volontà». Questo punto nodale dell'insufficienza del discorso canone interpretativo è al centro della riflessione di Betti e di Ascarelli (cfr. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna*, cit., 83 ss. e ivi bibliografia). Betti parlava di «una tanto passiva quanto ingiustificata aderenza al ditterio *in claris*» da parte della giurisprudenza (*Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 358 nota 8) e così si era espresso richiamando Grassetti (357): «ad una interpretazione puramente grammaticale e atomistica, che porterebbe a isolare la dichiarazione dalla cornice delle circostanze socialmente rilevanti in cui fu emessa, e a metter la lettera al di sopra dello spirito, si contrappone un'altra interpretazione che integra la fattispecie della dichiarazione e la inquadra nell'intero comportamento reciproco e nell'insieme delle circostanze in cui si svolse, mettendone in luce lo spirito e lo scopo pratico nella coscienza di entrambe le parti. Il valore del criterio così inteso è, pertanto, quello di allargare la cerchia dei mezzi interpretativi, in particolare di ricomprendervi le trattative che determinano la conclusione del contratto: anche patti precedenti, cui i contraenti omisero di richiamarsi nell'atto conclusivo, e il comportamento reciprocamente tenuto dopo raggiunta la conclusione (cod. civ. 1362 capv.). Il criterio va inteso e applicato in stretto nesso con quello della buona fede (art. 1366), il quale pure funziona nell'interesse dell'una e dell'altra parte: se, dall'un canto, nell'interesse del dichiarante, la buona fede esige che le parole non siano prese alla lettera, ma intese secondo lo spirito e l'intenzione, essa d'altro canto, nell'interesse del destinatario, richiede che alle parole sia attribuito il significato normale ad esse riconnesso secondo la coscienza sociale e gli usi del traffico» (357). Per il principio *in claris non fit interpretatio* v. TARELLO, *Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, I, 12 ss.; con riferimento all'interpretazione della legge Id., *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. dir. Civ. e comm.*, diretto da CICU e MESSINEO e continuato da MENGONI, I, 2, Milano, 1980, 33.

⁴² GRASSETTI, voce *Conservazione* (principio di), in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, 173 ss; Id., voce *Interpretazione dei negozi giuridici «inter vivos»* (Diritto civile), cit., 903; Id., voce *Interpretazione dei negozi giuridici «mortis causa»* (Diritto civile), in *Noviss. Dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 907 ss. Per Grassetti, il principio, enunciato per i contratti nell'art. 1132 c.c. 1865 (poi 1367 c.c. 1942), è un canone ermeneutico che ispira l'intero ordinamento giuridico. Anche dopo l'emanazione del codice del 1942 Grassetti affermerà: «per principio di conservazione si può intendere, anzitutto, un canone ermeneutico che, enunciato legislativamente per la materia contrattuale nell'art. 1367 c.c., ispira tutto il nostro ordinamento giuridico. Si parla di un principio di conservazione del contratto o, più largamente, del negozio giuridico, di un principio di conservazione della sentenza e, infine, di un principio di conservazione della norma giuridica: a ben vedere, si tratta di aspetto particolare del più lato principio di conservazione dell'atto giuridico ...» [v. GRASSETTI, voce *Conservazione* (principio di), cit., 173].

possibile senza forzarne il senso, poiché il contratto – espressione dell'autonomia privata – rappresenta un elemento essenziale della stabilità giuridica e della coesione sociale. Analoga funzione sistemica assume la buona fede, elevata da Grassetti a principio guida dell'interpretazione, non solo come criterio di correttezza nei rapporti tra le parti, ma come fondamento della fiducia nell'efficacia della parola data⁴³.

Da queste premesse emerge una concezione dell'interpretazione che è tanto tecnica quanto assiologica: tecnica, perché richiede un'applicazione metodica e razionale di criteri normativi; assiologica, perché il fine ultimo dell'attività interpretativa è la realizzazione dell'ordine giuridico in funzione della convivenza civile. L'interprete non può ignorare il significato pratico e sociale del contratto, né può disinteressarsi della sua funzione nel sistema dei rapporti economici. In questa visione, l'ermeneutica negoziale non è una disciplina ancillare, ma il cuore pulsante del diritto civile, il punto in cui si gioca l'equilibrio tra certezza, giustizia e autonomia.

In definitiva, la teoria grassettiana dell'interpretazione negoziale si propone come modello ordinatore dell'esperienza giuridica, capace di raccordare il dato normativo con la volontà dei contraenti e con gli interessi sottostanti al rapporto contrattuale⁴⁴. Essa si distingue per il suo tentativo di conciliare l'esigenza di sistematicità con la realtà mutevole del diritto vivente, offrendo un esempio paradigmatico di civilistica orientata alla costruzione di senso attraverso la tecnica giuridica.

4. Interpretazione del contratto e mediazione sociale

La riflessione grassettiana sull'interpretazione contrattuale si colloca in un momento storico in cui il diritto civile italiano, travolto dalla crisi dello Stato liberale e dalle trasformazioni sociali indotte dal regime fascista, avvertiva l'esigenza di ripensare i fondamenti della propria legittimazione⁴⁵. In questo scenario, la teoria dell'interpretazione

⁴³ GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 197 s., ove la buona fede è definita come «lealtà reciproca di condotta, comportamento leale nei rapporti sociali, causa giustificatrice dell'affidamento». Per una ricostruzione storica del ruolo della buona fede, v. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, cit.; STOLFI, 'Bonae fidei interpretatio' *Ricerche sull'interpretazione di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica*, cit.; PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, cit.

⁴⁴ L'influenza di Grassetti sul legislatore del 1942 è sottolineata, tra gli altri, da F. ZICCARDI, *L'opera di Cesare Grassetti e gli studi sull'interpretazione*, cit., 2057 ss. e da CATAUDELLA, *L'art. 1366 ed il commento del Guardasigilli*, in *Quadrimestre*, 1993, 373 ss. [poi in CENDON (a cura di), *Scritti in onore di R. Sacco. La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio*, II, Milano, 1994, 135 ss.]; cfr. pure *supra* note 3 e 20. Ricordiamo che nel 1939 Cesare Grassetti fu chiamato a far parte, per volontà di Filippo Vassalli, del comitato di riforma del codice civile (sul punto v. FERRI, *Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d'arte*, Padova, 2002, 25).

⁴⁵ Per il contesto delle trasformazioni del diritto privato in quegli anni v. VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* (1918), ora in *Studi giuridici*, II, Milano 1960, 337 ss. e cfr. *supra* nota 7.

si configura come uno strumento di mediazione, attraverso cui il diritto tenta di garantire un ordine sociale stabile pur in presenza di una crescente complessità economica e istituzionale.

Si tratta, tuttavia, di una mediazione con caratteristiche ben precise, che assume un significato specifico se collocata nel più ampio e conflittuale dibattito sul corporativismo e sulla funzione del diritto privato nel nuovo ordine fascista⁴⁶.

Grassetti interpreta l'attività ermeneutica come un punto di equilibrio tra libertà contrattuale e funzione sociale dell'autonomia privata⁴⁷. Il contratto, da semplice manifestazione della volontà individuale, si trasforma in un dispositivo di rilevanza pubblica, destinato non solo a regolare gli interessi delle parti, ma anche a garantire certezza e prevedibilità nei rapporti economici. L'interprete, quindi, assume un ruolo cruciale: è chiamato a preservare il valore dell'autonomia privata, ma entro un quadro normativo e sistemico che riflette le esigenze della convivenza civile.

Questo quadro teorico si regge su una visione profonda della funzione sociale del diritto: l'attività interpretativa non è mai neutrale, ma incide direttamente sull'equilibrio tra le parti e sull'assetto degli interessi. Proprio per questo, Grassetti si oppone sia al letteralismo arido, incapace di cogliere il senso dinamico del contratto, sia al soggettivismo assoluto, che rischierebbe di dissolvere la funzione ordinante della norma⁴⁸. L'interpretazione non si riduce né a un'applicazione meccanica né a una creatività arbitraria: essa è un atto tecnico con implicazioni ordinative, e il suo fine è la ricostruzione della volontà contrattuale come momento di sintesi tra individuo e ordinamento.

⁴⁶ Al riguardo, illuminanti sono le analisi di STOLZI, *L'ordine corporativo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista*, Milano, 2007. L'Autrice ha mostrato come il dibattito sul corporativismo fosse attraversato da una fondamentale tensione tra due modelli opposti di 'ordine'. Da un lato, i giuristi di regime (come Alfredo Rocco o, in modo più radicale, Ugo Spirito) intendevano l'ordine come integrale 'pubblicizzazione' della dinamica giuridica, in cui l'autonomia privata si riduceva a una mera concessione funzionale agli scopi totalitari dello Stato. Dall'altro lato, un gruppo di giuristi 'novatori' (tra cui Mossa, Finzi e, per molti versi, lo stesso Cesarini Sforza), pur accettando la sfida della società di massa, tentava di utilizzare gli strumenti del diritto privato per costruire un ordine che preservasasse un nucleo irriducibile di autonomia. Per questi autori, la mediazione non era la cinghia di trasmissione della volontà politica, ma la ricerca di un equilibrio autentico tra le parti, garantito dalla razionalità interna del sistema giuridico. La teoria di Grassetti, con la sua enfasi sulla buona fede, sulla conservazione del negozio e sulla ricostruzione della volontà effettiva delle parti, si colloca chiaramente in questa seconda prospettiva. La sua 'mediazione sociale' non è un omaggio all'ideologia dominante, ma la rivendicazione del primato di una logica privatistica dell'ordine, in polemica implicita con la logica autoritaria e pubblicistica propugnata dai teorici dello Stato totale.

⁴⁷ L'equilibrio tra autorità e libertà è un tema classico della dottrina civilistica. Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966⁹, 125 ss.; FERRI, *Libertà e autorità nel diritto civile e le idee di Francesco Santoro-Passarelli*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 341 ss. V. anche quanto argomentato *supra* alla nota 23.

⁴⁸ GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., 289 ss. V. anche quanto argomentato *supra* alla nota 41.

Un punto particolarmente innovativo della riflessione grassettiana è l'attenzione riservata al comportamento delle parti e al contesto concreto del rapporto contrattuale. La volontà non si esaurisce nella formula, ma si esprime attraverso la totalità della fattispecie negoziale, che comprende le trattative, le circostanze di fatto, le aspettative reciproche, e anche il comportamento successivo alla conclusione del contratto⁴⁹. Questa prospettiva, che anticipa alcune linee evolutive della giurisprudenza costituzionale e comunitaria⁵⁰, consente di riconoscere nell'interpretazione un'attività giuridica dinamica, ancorata alla realtà ma orientata da principi ordinatori.

In questo senso, la teoria grassettiana si distingue per la sua capacità di valorizzare la funzione giurisprudenziale, intesa non solo come applicazione del diritto positivo, ma come contributo attivo alla definizione dell'ordine giuridico⁵¹. Il giudice civile, mediatore tra legge e società, è chiamato a "tradurre" il testo contrattuale in una regola di condotta efficace, coerente con il sistema normativo e congruente con gli interessi in gioco. Si delinea così una concezione della giurisdizione non come semplice esecutrice di volontà legislative o private, ma come snodo critico della produzione giuridica, in cui l'interprete svolge una funzione tecnico-sociale di primaria importanza⁵².

Questa idea dell'interpretazione come strumento di mediazione sociale si manifesta anche nel rilievo attribuito ai canoni di buona fede e correttezza. In Grassetto, tali canoni non sono semplici clausole di stile o norme secondarie, ma criteri strutturali dell'at-

⁴⁹ Sul rilievo del comportamento complessivo delle parti, v. GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 206, che anticipa la formula dell'art. 1362, co. 2, c.c. 1942. Concorde sul punto la giurisprudenza coeva, la quale riteneva che il comportamento post-contrattuale delle parti dovesse essere assunto come un importante indice di interpretazione. Cfr. App. Perugia, 16 maggio 1934, in *Dir. e pratica commerciale*, 1934, 277; App. Bologna, 20 luglio 1936, in *Temi emil.*, 1936, 162; sull'argomento anche Cassaz. Regno, 27 luglio 1931, n. 3252, in *Rep. Foro ital.*, 1931, 1068, n. 244.

⁵⁰ Nella vigenza del codice del 1865, l'interpretazione *contra stipulatorem* aveva assunto una portata residuale a causa della tumultuosa evoluzione dei rapporti economici nell'età delle contrattazioni di massa. Il codice civile del 1942 rappresenta un primo esempio tra le legislazioni europee a farsi carico dell'esigenza di una più decisa protezione del contraente debole, dettando una norma di interpretazione *ad hoc* per i contratti per adesione o conclusi mediante moduli o formulari (artt. 1341 e 1342), ricavata dallo sdoppiamento dell'art. 1137 codice civile 1865.

⁵¹ Questa visione risente dell'influenza del maestro di Grassetto, Giovanni Pacchioni, e della sua teoria sui poteri creativi della giurisprudenza. V. *supra* nota 17.

⁵² Significative le parole dello stesso Grassetto in *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 235: «Nessuno meno di noi disconosce che l'interpretazione è opera di esperienza e di buon senso, di discernimento e di buona fede; che è un fenomeno, se non unitario, certo comprensivo di due funzioni che mirano ad un unico scopo finale; che il giudice, e più in generale l'interprete, ha un margine di apprezzamento senza del quale tutto si ridurrebbe ad un meccanismo vano. Ma la questione è di limiti: ed il limite obiettivo insuperabile è dato dalla norma di legge che circoscrive, non annienta, che indirizza, non preclude, lo svolgersi di un'opera intellettuiva che è al tempo stesso opera di volontà, che comporta l'elemento pratico come l'elemento teoretico, che non è solo empirica, e nemmeno puramente logica e razionale».

tività interpretativa, capaci di orientare il giudizio verso soluzioni eque e funzionali⁵³. La buona fede, in particolare, viene concepita come principio sistematico, fondamento del legame fiduciario tra i soggetti e del valore stesso dell'autonomia negoziale. Questa visione sarà così influente da essere pienamente recepita dal legislatore del 1942: la stessa Relazione al Codice Civile definirà la buona fede come “criterio di reciproca lealtà tra le parti”, ponendola a fondamento non solo dell’interpretazione (art. 1366), ma anche delle trattative (art. 1337) e dell’esecuzione (art. 1375) del contratto⁵⁴.

⁵³ GRASSETTI, *L’interpretazione del negozio giuridico*, cit., 198 nota 25: “Come molto bene è stato detto, «è tutto un indirizzo di profonda moralità che il diritto moderno ha cercato di imprimerre ai rapporti contrattuali, sostituendolo al formalismo dei diritti più antichi, e anche del diritto romano dei primi periodi. A questi criteri si ispirano le regole che la stessa legge detta per l’interpretazione dei contratti» (RAVÀ, *Istituzioni* cit., 641). Ciò va particolarmente ricordato contro un recente scrittore, il quale nega l’esistenza di un principio positivo di buona fede nel nostro diritto: tra l’altro fraintendendo un passo del Verga, *op. cit.*, 50, che dice tutt’altra cosa. A mio avviso occorre reagire con ogni energia contro una aberrante teorica della mala fede che, non è mestieri il dirlo, è contraria alle più pure tradizioni giuridiche nostre, non meno che ai testi del diritto positivo, a cominciare dall’art. 1124 cod. civ. per terminare con l’art. 702 pr. cod. civ.”. È interessante leggere anche quanto si afferma nel § 612 della *Relazione al Re*: «È dominata dall’obbligo di correttezza e da quello di buona fede (in senso oggettivo) la materia delle trattative contrattuali e quella concernente i contratti c.d. per adesione. L’obbligo predetto è richiamato in via generale nell’art. 1337 come base del comportamento delle parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. Questo obbligo esige dai soggetti di un rapporto contrattuale, nella sfera del rapporto stesso, un comportamento ispirato dal senso della probità, sia nella rappresentazione leale e non cavillosa dei diritti e degli obblighi che ne derivano, sia nel modo di farli valere o di osservarli, con riguardo in ogni caso allo scopo che il contratto vuol soddisfare, all’armonia degli interessi delle parti [...].».

⁵⁴ Per Grassetti, la buona fede è un canone di lealtà che permea l’intero rapporto, dalle trattative all’esecuzione. L’art. 1124 c.c. 1865 (esecuzione secondo buona fede) viene letto come principio di valenza anche interpretativa. Cfr. GRASSETTI, *L’interpretazione del negozio giuridico*, cit., 189 ss. Tale visione è poi consacrata negli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. 1942. Cfr. quanto si afferma nella *Relazione al codice civile del 1942*, n. 622: «punto di sutura tra i due momenti dell’interpretazione è la norma collocata nell’art. 1366 che li domina entrambi e che fissa il principio dell’interpretazione secondo buona fede. Tale principio poteva già desumersi dall’art. 1374 ma la sua precisa enunciazione è sembrata indispensabile. Infatti il principio di buona fede è il necessario completamento della norma contenuta nell’art. 1337, 1° comma, per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto e di quella contenuta nell’art. 1375 per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. In queste tre norme non si è inteso far riferimento ad uno stato psicologico subiettivo dell’agente ma alla buona fede obiettiva: il che, sul terreno dell’interpretazione, vuol significare che la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo il criterio di reciproca lealtà tra le parti». Parte della dottrina successiva all’emanazione del codice del 1942 nega autonoma rilevanza all’art. 1366 c.c.: Secondo MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948³, 358, l’art. 1366 «se non è proprio una superfetazione [...] varrebbe soltanto come enunciazione programmatica di ciò che in modo più specifico è prescritto dalle norme che lo precedono e che lo seguono». Nega una funzione autonoma alla buona fede anche OPPO, *Profilo dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., 106.

In conclusione, la teoria dell'interpretazione contrattuale di Grassetti si fonda su un'idea forte di diritto privato come diritto della relazione, che richiede un'opera costante di adattamento e sintesi tra norme e realtà. L'interprete, mediatore tra codice e società, svolge un ruolo di primo piano nel garantire la tenuta del sistema giuridico, senza rinunciare alla sua funzione critica. In ciò risiede la modernità del pensiero grassettiano, che ancora oggi offre strumenti concettuali e metodologici preziosi per affrontare le tensioni tra libertà individuale e interesse generale, tra certezza del diritto e giustizia sostanziale.

5. Tra legge e contratto: la pluralità dei paradigmi interpretativi

Uno degli snodi teorici più rilevanti della riflessione grassettiana è costituito dal rapporto – tanto suggestivo quanto controverso – tra interpretazione della legge e interpretazione del contratto. In un momento storico in cui parte della dottrina europea, soprattutto tedesca, tendeva a teorizzare un modello unitario dell'attività ermeneutica, Grassetti si inserisce nel dibattito con una posizione originale e fortemente critica nei confronti delle tendenze assimilative⁵⁵.

Le correnti riconducibili alla *Interessenjurisprudenz* e alla *Freirechtsbewegung*, rappresentate in particolare da Philipp Heck, avevano avanzato l'idea che il metodo dell'interpretazione dovesse essere unico, a prescindere dal tipo di atto (legge, contratto, sentenza), in quanto l'interprete agisce sempre di fronte a un testo giuridico dotato di forza normativa, e il suo compito sarebbe quello di attribuirgli un significato coerente con il sistema degli interessi⁵⁶. Anche in Italia, alcuni autori, come Lorenzo Mossa, aderivano a questa linea, ritenendo che legge e contratto potessero essere letti attraverso lo stesso schema metodologico, basato sull'equilibrio degli interessi e sull'inserimento del testo in un contesto sistematico⁵⁷.

⁵⁵ Per il contesto del dibattito tedesco, v. SCHWARZ, *Rechtsgeschichte und Gegenwart. Gesammelte Schriften zur Neueren Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung*, hrsg. von H. Thieme und F. Wieacker, Karlsruhe, 1960; WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, cit.; COING, *Zur Geschichte des Privatrechtsystems*, Frankfurt am Main, 1962; Id., *Epochen der Rechtsgeschichte in Deutschland*, München, 1967, 88 ss.; Id., *Rechtsentwicklung und Wirtschaftsentwicklung im 19. Jahrhundert als Fragestellung für Rechtsgeschichte*, in *Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung. Festschrift für F. Böhm zum 80. Geburstag*, hrsg. von H. SAUERMANN und E.J. MESTMÄCKER, 1975, 101 ss.; Id., *Savigny und die deutsche Privatrechtswissenschaft*, in *Jus Comune*, 1979, 9 ss.; da ultimo, HAFERKAMP, *Pandektistik und Gerichtspraxis*, in *Quaderni fiorentini*, 2011, 177 ss. È importante nella nostra letteratura il lavoro di CAPPELLINI, *Sistema Iuris*, II, *Dal sistema alla teoria generale*, Milano, 1985; descrive e analizza la recezione in Italia dei moduli scientifici tedeschi, FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, cit. (*supra* nota 9).

⁵⁶ HECK, *Gesetzesaulegung und Interessenjurisprudenz*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 112, 1914, 1 ss.; Id., *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Tübingen, 1932.

⁵⁷ MOSSA, *Diritto commerciale*, I, Milano, 1937, 276 ss. Su Mossa e la sua apertura a una visione del contratto attenta agli interessi in gioco, v. CHIODI, *Un pioniere della giustizia contrattuale: Lorenzo*

Grassetti, al contrario, rifiuta l'assimilazione tra legge e contratto, sia sul piano concettuale sia su quello metodologico⁵⁸. Lungi dal negare le analogie – entrambe le fonti sono manifestazioni di volontà normativa – egli insiste sulla differenza qualitativa tra le due categorie. La legge è un atto unilaterale del potere pubblico, rivolto a una collettività indifferenziata; il contratto, invece, è il prodotto dell'autonomia privata, espressione del consenso tra due o più soggetti in relazione a uno specifico assetto di interessi. Questa distinzione ha implicazioni fondamentali sul piano interpretativo.

A differenza dell'interpretazione della legge, che si fonda su un testo che pretende di essere autosufficiente e universalmente vincolante, l'interpretazione del contratto richiede un'indagine contestuale e relazionale, volta a ricostruire la volontà delle parti nel quadro delle circostanze concrete del rapporto. Di qui la critica di Grassetti alla teoria della dichiarazione come unico criterio ermeneutico, e la valorizzazione della “fattispecie totale del negozio”, che include trattative, comportamento successivo, prassi di settore, usi e buona fede⁵⁹.

In tale prospettiva, Grassetti compie una raffinata rilettura dell'art. 1131 c.c. del 1865 (oggi art. 1362 c.c.), mettendolo in relazione con l'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice. La dottrina dominante dell'epoca riteneva che vi fosse una divergenza concettuale tra i due articoli: mentre l'art. 3 disp. prel. sanciva la centralità del significato letterale della legge, l'art. 1131 sembrava attribuire priorità all'intenzione dei contraenti rispetto alla formula letterale del contratto. Ma Grassetti – attraverso un'analisi accurata dei lavori preparatori – smentisce questa dicotomia, sostenendo che entrambi gli articoli esprimono lo stesso principio metodologico: quello della rilevanza primaria della volontà, ma della volontà come manifestata e riconoscibile, non come elemento interiore o astratto⁶⁰.

Il punto chiave, per Grassetti, è che il significato dell'atto giuridico non è dato solo dal testo, ma dalla sua funzione sistematica e dalla sua collocazione nell'insieme dei rapporti giuridici. Tuttavia, questo non autorizza l'interprete a trattare indifferentemente legge e contratto. Anzi, è proprio la diversità tra eteronomia e autonomia che impone un trattamento distinto sul piano dell'interpretazione: se la legge impone una norma gene-

Mossa e i contratti di adesione, in *Quaderni Fiorentini*, 2016, 249 ss.

⁵⁸ GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 65 ss.: «Quando si insegna che nel negozio giuridico si ha un autocomando, un atto di privata autonomia, la cui essenza sta appunto nell'autoregolamento di interessi e rapporti privati, e viceversa nella legge si ha un eterocomando, si viene piuttosto a contrapporre l'un l'altro, e non già ad unificare, legge e negozio. E a me pare che il problema di interpretazione non concerne tanto la *natura* di imperativo, quanto la *forma* in cui l'imperativo si manifesta. Come si vede, è sempre sull'elemento della *manifestazione* che si impone il nostro problema».

⁵⁹ GRASSETTI, *L'interpretazione dei contratti e la teoria dichiarativa*, cit., 289 ss.

⁶⁰ GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 67 ss. L'analisi si basa sui verbali della Commissione di coordinamento del codice del 1865 (Verbale n. 33, § 7, seduta ant. del 15 maggio 1865 e Verbale n. 52, § 1, seduta ant. del 27 maggio 1865), in GIANZANA, *Codice civile*, III, Torino, 1887, 292 e 480.

rale, il contratto si costruisce come un micro-ordinamento privato, la cui logica si fonda sul bilanciamento negoziale⁶¹.

Nel contratto, quindi, l'interprete deve orientarsi non solo al significato letterale o all'intento "oggettivo", ma anche al fine pratico del negozio, inteso come regolazione concreta di un rapporto. In questo senso, Grassetti anticipa una delle linee più avanzate della giurisprudenza contemporanea, fondata sulla valorizzazione della causa concreta del contratto, dell'affidamento delle parti e della funzione economico-sociale dell'atto⁶².

Questa impostazione consente di attribuire uno statuto teorico autonomo all'interpretazione negoziale, evitando sia l'eccessiva dogmatizzazione sia l'indeterminatezza pragmatista. In definitiva, l'unificazione dell'attività interpretativa è, per Grassetti, un'illusione concettuale: esistono strutture comuni – come la logica deduttiva e la razionalità sistemica – ma gli oggetti dell'interpretazione sono diversi per natura e funzione. Di qui la necessità di modelli ermeneutici differenziati, capaci di rispettare la specificità di ogni fonte giuridica.

6. L'interpretazione come espressione di ordine e tecnica statuale

Nel pensiero di Grassetti l'attività interpretativa non è solo una pratica giuridica, ma assume una rilevanza sistemica e istituzionale. Lungi dall'essere un'operazione meramente cognitiva o semantica, l'interpretazione diventa uno strumento di governo dell'ordine sociale, attraverso cui lo Stato, per il tramite del diritto privato, realizza la propria funzione fondamentale: quella di assicurare una convivenza pacifica e ordinata tra i cittadini. In questa prospettiva, il contratto – e la sua interpretazione – non può più essere considerato uno spazio esclusivo dell'autonomia individuale, ma un ambito normato e normativo, nel quale si riflette l'assetto dei poteri e degli interessi di una determinata società⁶³.

⁶¹ Questa distinzione si ricollega alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1918. Sul punto v. CASSESE, *Ipotesi sulla formazione dell'ordinamento giuridico di Santi Romano*, in *Quaderni fiorentini*, 1972, 243 ss. Santi Romano aveva fornito ai giuristi (non solo ai giuspubblicisti) una teoria generale del diritto efficace quale strumento di elaborazione e di analisi rigorosa degli ordinamenti e dei sistemi giuridici. Il contratto come "micro-ordinamento" è un'idea che avrà grande fortuna nella dottrina successiva.

⁶² La valorizzazione della funzione economico-sociale e degli intenti pratici è un tema che Grassetti sviluppa in particolare a proposito del negozio fiduciario e dei negozi atipici. Cfr. GRASSETTI, *Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, 351 ss.; Id., *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit., 168 ss. Id., *Rilevanza dell'intento giuridico in caso di divergenza dall'intento empirico*, cit., 126 ss. Le argomentazioni di Grassetti sul punto sono richiamate da BESSONE, *Adempimento e rischio contrattuale*, cit., spec. 3 nota 5, 24 nota 40, 229 nota 36. La tesi sostenuta dal Grassetti aveva trovato piena adesione in PACCHIONI, *Trattato di diritto civile, Dei contratti in generale*, cit., 389 ss., nonché adesione parziale in BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit. Sul tema v. anche LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964.

⁶³ Questa visione riflette le tendenze della giusprivatistica dell'epoca, impegnata a ridefinire

Grassetti muove da una concezione del diritto privato come diritto organizzato statuialmente⁶⁴. Non si tratta, per lui, di recuperare in senso etico o metafisico la nozione di giustizia, ma di fondare il diritto sulla capacità di strutturare e ordinare i rapporti sociali in modo razionale e prevedibile. L'interpretazione del contratto diventa, così, una funzione statuale delegata al giurista, che agisce nel rispetto della legge ma con un margine tecnico-razionale che gli consente di adattare la norma alle esigenze concrete⁶⁵. In questo modo, la figura del giurista si emancipa dalla passività esegetica e assume un ruolo attivo nella costruzione dell'ordine giuridico.

La monografia del 1938 riflette pienamente questa impostazione. Grassetti rivendica la necessità di una teoria dell'interpretazione fondata su principi di coerenza interna e razionalità sistemica, ma che tenga conto della funzione pubblica del diritto civile. La buona fede, la conservazione del contratto, la gerarchia delle regole ermeneutiche non sono solo categorie tecniche, ma strumenti con cui lo Stato esercita un controllo razionale sull'autonomia privata, nella prospettiva di un ordinamento che si vuole autoregolato ma anche finalizzato al bene comune.

È in questo senso che Grassetti può essere letto come uno dei protagonisti – forse inconsapevoli – della pubblicizzazione del diritto privato⁶⁶. Egli non nega la validità dell'autonomia negoziale, ma la riconosce solo entro i limiti funzionali posti dal sistema.

il ruolo del diritto privato di fronte alle trasformazioni economiche e all'intervento statale. Cfr. ASCARELLI, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, I, 1 ss.; BETTI, *Sul progetto di un codice italo-francese delle obbligazioni e dei contratti. Postilla alla replica del sen. D'Amelio*, in *Riv. dir. comm.*, 1930, 184 ss. (in polemica nei confronti di Scialoja, *Postilla alla replica del prof. Betti*, ivi, 190 ss.); Id., *Il quarto libro nel progetto del codice civile italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 1938, 537 ss. [v. CHIODI, *Costruire una nuova legalità: il diritto delle obbligazioni nel dibattito degli anni Trenta*, in BIROCCHI, CHIODI, GRONDONA (a cura di), *La costruzione della 'legalità' fascista negli anni Trenta*, RomaTrePress, 2020, 201 ss.], in cui Betti critica l'orientamento filo-francese che persegua l'elaborazione di un nuovo assetto privatistico, di impianto solidaristico, fondato sull'integrazione tra l'ideologia tradizionale formalista e la nuova ideologia fascista. Gli autori citati meriterebbero un'analisi più approfondita, sia per l'importanza degli argomenti affrontati, sia in un'ottica comparativa con le altre elaborazioni dottrinarie del '900 che hanno contribuito alla trasformazione della giusprivatistica italiana. Per questi aspetti, che non è, tuttavia, possibile approfondire in questa sede, v. BRECCIA, *Continuità e discontinuità negli studi di diritto privato – Testimonianze e divagazioni sugli anni anteriori e successivi al secondo conflitto mondiale*, cit., 462 ss.

⁶⁴ Cfr. GRASSETTI, voce *Diritto civile*, in *Nuovo Dig. it.* (in collaborazione con Pacchioni), IV, Torino, 1938, 948 ss.; Id., *Osservazioni e proposte sul progetto del secondo Libro del Codice Civile*, Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Catania, Milano, 1938, 3 ss.; Id., *Le definizioni legali e la riforma dei codici*, cit., 297 ss.; Id., *Della patria potestà*, in *Commentario del codice civile*, diretto da D'AMELIO, Libro I (Persone e famiglia), Firenze, 1940, sub artt. 313-340, 616 ss.; Id., *Delle successioni legittime*, in *Commentario del codice civile*, diretto da D'AMELIO, *Libro delle Successioni per causa di morte e delle Donazioni*, Firenze, 1941, sub artt. 111-132, 330 ss.

⁶⁵ Questa idea del margine tecnico-razionale dell'interprete è fondamentale. V. *supra* note 17, 28 e 52.

⁶⁶ Sul tema della “pubblicizzazione” del diritto privato, cfr. la letteratura citata *supra* alla nota 6.

L'interprete è vincolato dalla legge, ma non in modo rigido: il codice civile, per Grassetti, è uno strumento normativo che riflette una razionalità statuale e che, perciò, deve essere interpretato alla luce degli obiettivi di coesione e stabilità sociale. In questo modo, si prefigura una forma di "interpretazione sistemica", che parte dal testo, si confronta con la volontà delle parti, ma approda sempre alla verifica della coerenza con il disegno ordinamentale.

Questa visione comporta una ridefinizione anche del ruolo del giudice civile. Non più "bocca della legge" alla maniera illuminista, né arbitro sovrano secondo una prospettiva post-positivista, il giudice è agente tecnico di raccordo tra norma, volontà e sistema. Il suo compito è quello di qualificare giuridicamente i comportamenti privati alla luce dei principi dell'ordinamento, assicurando la coerenza tra il caso concreto e la struttura normativa. In tal senso, l'interpretazione diviene una funzione ordinante, attraverso cui si esercita il potere pubblico nella sfera privata, senza bisogno di sovvertirne formalmente l'autonomia⁶⁷.

Questa posizione si inserisce in un più ampio disegno politico-giuridico. Grassetti è ben consapevole che il diritto civile non può restare estraneo ai cambiamenti della struttura economica e istituzionale dello Stato. Pur non assumendo un linguaggio ideologicamente politicizzato, egli riconosce che la crescita dell'intervento pubblico e la crisi del modello liberale impongono una revisione dei presupposti dogmatici della scienza giuridica⁶⁸. In tale contesto, l'interpretazione diventa lo strumento privilegiato di adat-

⁶⁷ Sul punto v. quanto affermato dallo stesso Grassetti *supra* alla nota 52.

⁶⁸ La giusprivatistica del periodo era consapevole della necessità di adeguare le categorie giuridiche alle nuove istanze sociali ed economiche e cercava di elaborare nuove "forme giuridiche" o di adattare quelle già esistenti al nuovo assetto dei rapporti tra privati. Si ponevano, infatti, all'attenzione fenomeni inediti che richiedevano di essere disciplinati giuridicamente, come la questione sociale (tutela dei soggetti deboli) o le problematiche legate allo sviluppo dell'economia corporativa e ai rapporti di lavoro, che avevano comportato un sempre maggiore intervento statuale nell'organizzazione di tali rapporti, con conseguente connotazione pubblicistica di interessi fino ad allora confinati nella sfera dei rapporti privati. Particolare importanza riveste la legislazione speciale di guerra, della quale i giuristi percepivano la dirompente capacità disgregatrice dell'unità del sistema. I giuristi dell'epoca avvertivano, dunque, la necessità di riformulare scientificamente le istanze sociali, economiche e politiche che si imponevano all'attenzione. Alfredo Rocco fu tra i primi a porsi il problema e se ne occupò anche come dirigente politico del regime fascista [v. sul punto GENTILE, LANCHESTER, TARQUINI (a cura di), *Alfredo Rocco: dalla crisi del parlamentarismo alla costruzione dello Stato nuovo*, Roma, 2010; importante anche il lavoro di UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del Fascismo*, Brescia, 1963]. Tuttavia, dobbiamo a Betti il lavoro di rivisitazione delle categorie tradizionali e a Filippo Vassalli quello di riforma dell'assetto generale del diritto civile. In tale ottica si osserva che la necessità di una riforma del codice civile del 1865 era dettata proprio dalla necessità di regolamentare i nuovi rapporti giuridici frutto delle trasformazioni dell'impresa capitalistica che non trovavano collocazione negli schemi economico-giuridici tradizionali. Si veda VASSALLI, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato*, cit.; Id., *Motivi e caratteri della codificazione civile* (1947), ora in *Studi giuridici*, III, 2, cit., 605 ss.; Id., *Extrastatualità del diritto civile* (1951), ora in *Studi giuridici*, III, 2, cit., 753 ss. Sul messaggio di Vassalli, cfr. GROSSI, *Il disagio*

tamento: non si tratta di sovvertire i codici, ma di leggerli in modo tale da consentirne l'adeguamento funzionale alle nuove esigenze collettive.

Questa visione del diritto privato come strumento di ordine statuale si colloca in un dialogo inevitabile, sebbene non sempre esplicito, con l'ideologia corporativa dominante. Da un lato, la teoria di Grassetti appare pienamente funzionale a quel progetto politico. L'idea di un'interpretazione che superi la mera volontà individuale per assicurare la coerenza con il “disegno ordinamentale” e il “bene comune” rispondeva all'esigenza del regime di disciplinare l'economia e di subordinare l'autonomia privata a finalità superiori. Il giurista-interprete, in questa lettura, diventa l'artefice tecnico che traduce in pratica giuridica la pretesa dello Stato di farsi regolatore supremo dei rapporti economici e sociali.

D'altro canto, e qui risiede la complessità del suo pensiero, l'insistenza di Grassetti sulla razionalità tecnica e sulla coerenza sistemica come fondamento dell'attività interpretativa può essere letta anche come un tentativo di porre un argine all'arbitrio del potere politico. Affidare l'ordine non a una generica “volontà politica”, ma al sapere tecnico e alla logica interna del sistema giuridico, significava rivendicare per il ceto dei giuristi un'autonomia e un ruolo insostituibile. In questo senso, la “tecnica statuale” di Grassetti non è mera esecuzione di direttive politiche, ma la costruzione di un ordine legale che, pur servendo lo Stato, obbedisce a proprie regole di razionalità. La sua proposta, dunque, si muove su un crinale sottile: legittima la pubblicizzazione del diritto privato, ma la affida alla *lex artis* del giurista piuttosto che alla discrezionalità del potere.

Tutto ciò conduce a una concezione dell'interpretazione del contratto come luogo di sintesi tra potere pubblico e autonomia privata, tra diritto positivo e razionalità sistematica, tra ordine formale e giustizia sostanziale. È questa la modernità di Grassetti: aver colto che la tecnica giuridica non è mai neutra, ma partecipa della costruzione dell'ordine sociale e istituzionale. L'interprete, lungi dall'essere un mero esecutore, diventa parte integrante del progetto statuale, contribuendo con il proprio sapere tecnico a tradurre le norme in regole di vita comune.

di un “legislatore” (*Filippo Vassalli e le aporie dell'assolutismo giuridico*), in Id., *Assolutismo giuridico e diritto privato*, Milano, 1998, 293 ss. Sulla forza del suo magistero cfr. FERRI, *Filippo Vassalli o il diritto civile come opera d'arte*, cit.; sulla visione di Vassalli del diritto civile come sviluppo ‘progressivo’ del diritto romano, v. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e ‘dommatica’ moderna*, cit., 97; STOLZI, *La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatezza novecentesca*, in *Turis quidditas. Liber amicorum per Bernardo Santalucia*, Napoli, 2010, 373 ss.; MURA, *Filippo Vassalli dagli esordi romanistici alla cattedra civilistica genovese (1907-1918)*, in *Historia et ius*, 2019 - paper 14. Sulla relazione tra scienza giuridica e regime fascista v. *supra* nota 4.

7. Considerazioni conclusive

Il progetto teorico di Cesare Grassetti sull'interpretazione del contratto si colloca nel cuore del travagliato Novecento giuridico italiano, ma presenta tratti di sorprendente attualità e complessità sistematica. In un'epoca segnata da profonde fratture tra diritto e politica, tra Stato e società civile, Grassetti offre una visione in cui il giurista assume la responsabilità di tenere insieme il rigore della forma e l'adattabilità della funzione, la coerenza del sistema e la mutevolezza dell'esperienza⁶⁹.

La sua teoria dell'interpretazione negoziale si articola su un doppio registro: da un lato, si fonda su una struttura metodica e gerarchica delle regole interpretative, capaci di orientare il lavoro del giurista secondo logiche razionali; dall'altro, riconosce che l'interpretazione è sempre anche una pratica sociale, che deve misurarsi con l'effettività dei rapporti economici, la concretezza delle relazioni, l'evoluzione dei valori collettivi. Il contratto, così inteso, diventa uno spazio di interazione tra volontà individuale e ordinamento statuale, e la sua interpretazione si configura come luogo giuridico della mediazione.

Lungi dall'essere confinata nell'ambito di una teoria astratta, l'opera di Grassetti rivela un disegno più ampio, volto a ripensare il diritto civile come tecnica sociale. L'interpretazione del contratto non è solo un problema di coerenza semantica o sistematica: è una funzione politica in senso lato, poiché incide sull'equilibrio tra libertà e autorità, tra potere pubblico e autonomia privata⁷⁰. In questo senso, il diritto civile si mostra già sen-

⁶⁹ Per una valutazione complessiva del ruolo di Grassetti, cfr. GANDOLFI, *Cesare Grassetti*, cit., 837 ss. che ne sottolinea la capacità di coniugare rigore tecnico e sensibilità per le esigenze concrete. Appare significativo il giudizio della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di diritto civile della R. Università di Cagliari, estratto da Bollettino ufficiale, parte II, 8 aprile 1937, Anno XV, n. 14, pp. 2 e 3 ove: «[...] Distillazione del pensiero, acume critico, semplicità e limpidezza di esposizione, senso vivo della realtà giuridica privata e pubblica [...]»; nonché la Relazione della Commissione giudicatrice del concorso per professore straordinario alla cattedra di istituzioni di diritto privato della Università di Urbino ove: «[...] il candidato rivela acume a finezza critica, vigore costruttivo, chiarezza di idee, notevoli capacità analitiche, precisione di esposizione». V. Archivio centrale dello Stato - MPI Direzione generale Istruzione Superiore - Div. I - Concorsi a cattedre Università Italiane 1924-1954 - Cartellina 433 (Urbino) - Busta 143 (Rif.to fasc. 497).

⁷⁰ Questa idea della funzione "politica" dell'interpretazione trova eco nelle riflessioni successive sulla relatività delle regole ermeneutiche e sul ruolo creativo della giurisprudenza. Il giurista, se non può non esprimere la sua personalità, con le ansie e gli ideali che la caratterizzano, è pur vero che non può stravolgere ciò che non condivide, chiamato com'è non ad esprimere gradimenti, ma a consentire e favorire la conoscenza dell'ordinamento nonché la sua utilizzazione nella società: in via preventiva, suggerendo comportamenti ed attività; in via successiva, dirimendo e giudicando *secundum legem*. Il ruolo del diritto civile, il rapporto tra morale e diritto, trovano punti di confluenza significativi in una teoria dell'interpretazione ispirata alla preminenza della giustizia sulla lettera dei testi. Il punto necessiterebbe di un'analisi comparativa specifica con le tendenze e gli approcci della giusprivatistica attuale. La letteratura civilistica contemporanea, nelle sue più

sibile a tensioni che diventeranno centrali nella fase post-costituzionale: la necessità di un bilanciamento tra principio di legalità e giustizia contrattuale, tra libertà economica e tutela dell'affidamento.

Pur inserendosi in un contesto – quello del corporativismo fascista – segnato da ambiguità ideologiche e compromessi sistematici, Grassetti riesce a proporre un modello teorico che trascende i limiti storici del proprio tempo⁷¹. La sua insistenza sulla funzione regolativa del diritto privato, sul ruolo attivo del giurista, sull'importanza della buona fede e della conservazione del contratto, prefigura linee evolutive che saranno centrali nella stagione costituzionale e nella successiva apertura verso il diritto europeo⁷².

alte espressioni, da tempo richiama l'attenzione su «una teoria dell'interpretazione consapevole della relatività delle sue regole, mutabili non in forma arbitraria ed indipendente ma in relazione tanto alle più diverse circostanze storico-culturali, quanto alla funzione e all'oggetto da interpretare»: P. PERLINGIERI, *Il ruolo del diritto romano nella formazione del civilista*, in *Rass. dir. civ.*, 1988, 124 ss., poi in Id., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 334 ss.; e già OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, cit., 117 ss., 133 ss., 149 ss.; Mosco, *Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici*, Napoli, 1952, 56 ss., 64; CASELLA, *Il contratto e l'interpretazione. Contributo a una ricerca di diritto positivo*, cit., 176 ss.; Id., voce *Negozi giuridico (interpretazione)*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 28 s.; P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa* (1975), in *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, cit., 34 ss. Per la relatività dell'interpretazione negoziale, cfr., nella dottrina tedesca, LÜDERITZ, *Auslegung von Rechtsgeschäften, vergleichende Untersuchung angloamerikanischen und deutschen Rechts*, Karlsruhe, 1966, spec. 19; nella letteratura italiana, ampiamente, Rizzo, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, cit., spec. 59 ss., 222 s., 496 ss., sulla cui impostazione cfr. PROTO, *L'interpretazione del contratto nella letteratura monografica (1970-1999)*, in IRTI (a cura di), *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., 423 ss.; v. anche DI AMATO, *L'interpretazione dei contratti di impresa*, Napoli, 1999, 45 e 75; ALPA, FONSI, RESTA (a cura di), *L'interpretazione del contratto. Orientamenti e tecniche della giurisprudenza*, Milano, 2001², spec. VIII e 361 ss. Per il tema del rapporto tra autorità e libertà v. *supra* note 23 e 47.

⁷¹ La capacità della scienza giuridica di mantenere una propria “tecnicità” e autonomia anche durante il fascismo, pur con le inevitabili contaminazioni, è un tema storiografico centrale. V. quanto argomentato *supra* alle note 4 e 68.

⁷² L'influenza di Grassetti non si limita al codice del 1942, ma si estende al dibattito post-costituzionale e comunitario. Si pensi ai suoi scritti sul diritto di famiglia alla luce dei principi costituzionali (GRASSETTI, *I principii costituzionali relativi al diritto familiare*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da CALAMANDREI e LEVI, I, Firenze, 1950, 285 ss.) e sul diritto delle Comunità Europee (GRASSETTI, *Questioni di svilimento di potere da parte dell'Alta Autorità del carbone e dell'acciaio*, in *Giur. it.*, 1954, IV, 57 ss.; Id., *La tutela giurisdizionale delle imprese e delle associazioni in imprese nella Comunità Europea del carbone e dell'acciaio*, in *Studi in Onore di G. M. De Francesco*, II, Milano, 1957, 675 ss.; Id., *La communauté et les entreprises*, in *Actes officiels du Congrès International d'études sur la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier*, IV, Milano, 1958, 7 ss., 80 ss., 283 ss., 382 ss.; Id., *L'artigianato italiano e il mercato comune europeo. Problemi giuridici*, Sirmione del Garda, 4-5 ottobre 1958; Id., *Intervento del terzo nelle controversie avanti la Corte di Giustizia delle Comunità europee a titolo pregiudiziale*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1965, 108 ss.; Id., *Sull'abolizione delle restrizioni quantitative all'importazione tra gli Stati membri della Comunità economica europea*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1965, 303 ss.

Si pensi, ad esempio, alla sua concezione della buona fede come principio sistematico e fondamento della fiducia⁷³. Questa visione anticipa chiaramente la lettura che la giurisprudenza, a partire dagli anni '90, ne darà alla luce dei principi costituzionali, elevandola da semplice regola di comportamento tra le parti a fonte di integrazione del contratto e a precetto inderogabile di solidarietà (art. 2 Cost.). Non meno profetica appare la sua valorizzazione della "fattispecie totale del negozio", che include il contesto e il comportamento delle parti⁷⁴. In questa attenzione alla dimensione concreta e funzionale dell'accordo si può scorgere un precursore dell'odierno principio della "causa in concreto", attraverso cui i giudici superano l'analisi astratta del tipo negoziale per dare rilievo alla reale operazione economica voluta dai contraenti, vero e proprio cardine dell'ermeneutica contrattuale contemporanea.

Certo, alcuni limiti sono evidenti. La sua fiducia nella razionalità sistemica, ad esempio, può tradursi in una sottovalutazione dei reali squilibri di potere economico e informativo tra i contraenti, risolvendo il conflitto in una sintesi ordinatrice che rischia di neutralizzarne la portata. Allo stesso modo, il primato del giurista-interprete, sebbene baluardo contro l'arbitrio politico, rischia di accentuare una concezione tecnocratica della funzione giurisdizionale, in cui il 'sapere' dell'esperto prevale sulla volontà, talvolta inespressa o fragile, della parte debole del rapporto. E, tuttavia, questi limiti non compromettono la fecondità teorica della proposta grassetiana, che resta una delle più originali e articolate nel panorama della civilistica italiana del Novecento⁷⁵.

Rileggere oggi Grassetti, in un contesto segnato dal pluralismo delle fonti, dall'erosione delle categorie codistiche tradizionali e dalla crescente rilevanza dei principi costituzionali e sovranazionali, significa misurarsi con una sfida metodologica e culturale: quella di mantenere viva l'idea che l'interpretazione del contratto non è solo attività tecnica, ma anche atto di responsabilità istituzionale. Significa, in ultima analisi, riaffermare il valore del diritto privato come luogo di costruzione della convivenza civile, e del giurista come artigiano di senso tra norma, volontà e realtà.

ABSTRACT

Il contributo ricostruisce la teoria dell'interpretazione del contratto elaborata da Cesare Grassetti nella sua monografia del 1938, rileggendola come tentativo organico di costruzione di un sistema generale dell'ermeneutica negoziale. Lungi dal ridursi a una riflessione tecnica, la proposta grassetiana si configura come un modello di diritto privato orientato alla mediazione tra autonomia privata e ordine pubblico, in cui

⁷³ V. quanto argomentato *supra* ai §§ 3 e 4 ed alle note 5, 43 e 53.

⁷⁴ V. quanto argomentato *supra* ai §§ 4 e 5 ed alle note 54 e 59.

⁷⁵ Per una valutazione critica dell'opera di Grassetti che ne evidenzia l'influenza ma anche i legami con il suo tempo, cfr. F. ZICCARDI, *L'opera di Cesare Grassetti e gli studi sull'interpretazione*, cit., 2055 ss.; MARTUCELLI, *L'interpretazione del contratto in Cesare Grassetti*, in IRTI (a cura di), *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, cit., 161 ss. V. anche gli autori citati *supra* alla nota 3.

l'interprete assume il ruolo di costruttore dell'equilibrio giuridico e sociale. Dopo aver analizzato i fondamenti metodologici e sistematici della teoria, il saggio ne evidenzia la portata istituzionale e il significato politico-giuridico, soffermandosi sulla funzione dell'interpretazione quale strumento tecnico di regolazione statuale. L'opera di Grassetti, pur radicata nel contesto ideologico del corporativismo fascista, offre spunti ancora attuali per una teoria dell'interpretazione attenta alla funzione sociale del negozio e al ruolo attivo del giurista nella costruzione dell'ordine normativo, la cui lezione si rivela feconda anche nel mutato contesto di un ordinamento pluralistico e multilivello.

The paper reconstructs the theory of interpretation of juridical acts developed by Cesare Grassetti in his 1938 monograph, re-examining it as a systematic attempt to construct a general system of hermeneutics of private autonomy. Far from being a mere technical reflection, Grassetti's proposal emerges as a conception of private law oriented towards mediating between private autonomy and public policy, in which the interpreter assumes the role of constructing a juridical and social equilibrium. After analyzing the methodological and systematic foundations of the theory, the essay highlights its institutional scope and its politico-legal significance, focusing on the function of interpretation as a technical instrument of State regulation. Grassetti's work, although rooted in the ideological context of Fascist corporatism, continues to offer valuable insights for a theory of interpretation attentive to the social function of the juridical act and the active role of the jurist in the construction of the normative order. Its lesson proves fruitful even in the changed context of a pluralistic and multilevel legal system.